SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 276

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 novembre 1998, n. **404.**

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali . . . . . Pag. 4

LEGGE 23 novembre 1998, n. **405.**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1998.

Proroga della nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di zone terremotate, di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 . . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente

DECRETO 28 aprile 1998, n. **406.**

Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Pag. 9

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 13 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione . . . . . Pag. 23

Ministero della sanità

DECRETO 15 ottobre 1998.

Recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti . . . . . Pag. 24

ORDINANZA 20 novembre 1998.

Proseguimento del «Multitrattamento Di Bella» . Pag. 25

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 ottobre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 26

DECRETO 10 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Futura - Soc. coop. artigiana a r.l.», in Strangolagalli . . . . Pag. 26

DECRETO 10 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.C.E. - Soc. coop. a r.l.», in Castrocielo . . . . Pag. 27

DECRETO 10 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Lanta - Soc. coop. a r.l.», in Cassino . . . . Pag. 27

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alla Giornata del francobollo e del collezionismo, nel valore di L. 800 . . . . Pag. 28

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di quattro francobolli celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicati alle Forze armate, nel valore di L. 800 per ciascun soggetto . . . . Pag. 28

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alle opere d'arte, nel valore di L. 800 . . . . Pag. 29

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di quattro francobolli celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato al centenario della nascita di Enzo Ferrari, nel valore di L. 800 per ciascun soggetto, raccolti in un foglietto (L. 3.200). Pag. 30

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato al cinquantenario della dichiarazione dei diritti dell'uomo, nel valore di L. 1.400 . . . . Pag. 31

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato all'adozione dell'Euro, nel valore di L. 800 . . . . Pag. 32

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di tre francobolli celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicati al cinema italiano, nei valori di L. 450, L. 800 e L. 900 Pag. 33

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alla giornata della comunicazione, nel valore di L. 800. Pag. 34

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alla giornata delle Poste, nel valore di L. 4.000, raccolto in un foglietto . . . . Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 11 novembre 1998.

Emergenza idropotabile comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì. Autorizzazione al consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai all'esecuzione di pozzi trivellati nel subalveo del fiume Cedrino. (Ordinanza n. 110) . Pag. 36

Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto di Ascoli Piceno

DELIBERAZIONE 23 ottobre 1998.

Misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, per la riduzione del rischio idraulico e per la difesa del territorio nel bacino del fiume Tronto. (Deliberazione n. 5) Pag. 36

Politecnico di Milano

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 42

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Soppressione dell'ambasciata d'Italia in Conakry (Guinea). Pag. 61

Elevazione del vice consolato d'Italia di prima categoria in Spalato (Croazia) al rango di Consolato . . . . Pag. 62

Cessazione dell'accordo sul regime dei visti tra la Repubblica italiana ed il Governo della Giamaica . . . . . . Pag. 62

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 24 novembre 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 62

Ministero della sanità: Comunicato relativo alla conclusione degli studi sperimentali sul multitrattamento Di Bella (MDB), disciplinati dall'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. . . . . Pag. 63

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Industria per le arti grafiche Garzanti Verga, in Milano. . . . . Pag. 63

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 ottobre 1998 concernente: «Istituzione dell'anno accademico 1999-2000, per sdoppiamento di alcuni corsi di laurea nell'ambito dell'Università "Federico II" di Napoli». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 1998) . . . . Pag. 64

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Perosan nebulizzatore"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998) . . . . Pag. 64

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 novembre 1998, n. **404.**

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 13 aprile 1977, n. 191.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari USA 41.884.237 in cinque rate nel periodo 1997-2000. Le prime quattro rate ammontano a dollari USA 8.372.022 e la quinta a dollari USA 8.396.149.

3. È altresì autorizzato il contributo al Fondo operazioni speciali nella misura di dollari USA 46.064.843, così articolato:

a) dollari USA 5.175.750, quale *basic contribution*, da versare in tre rate nel periodo 1997-1998;

b) dollari USA 38.805.760, quale *supplemental contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000;

c) dollari USA 2.083.333, quale *special contribution*, da versare in cinque rate nel periodo 1997-2000.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari rispettivamente a L. 61.564.022.000 per l'anno 1997, L. 30.782.011.000 per l'anno 1998, L. 27.898.849.000 per l'anno 1999 e L. 27.939.858.000 per l'anno 2000, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 4 ottobre 1966, n. 907.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari 5.790.480 da versare in tre rate uguali annuali dal 1997 al 1999.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a L. 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 5.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di L. 8.390.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in tre rate di L. 2.797.000.000 ciascuna a carico degli anni 1998, 1999 e 2000.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari a L. 2.797.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 7.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di L. 119.853.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla ricostituzione delle risorse

della Global Environment Facility (GEF-1) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 31 gennaio 1992, n. 114.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in due quote, la prima di L. 79.902.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997 e la seconda di L. 39.951.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari a L. 79.902.000.000 per l'anno 1997 e L. 39.951.000.000 per l'anno 1998, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 9.

1. Le somme di cui agli articoli 1, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dai medesimi articoli 1, 5 e 7 della presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4, 6 e 8, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1497):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 17 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 5 novembre 1996, con pareri delle commisisoni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 26 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3343):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 marzo 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 24 marzo 1998; il 21 aprile 1998; il 19 maggio 1998 e il 2 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1998 (atto n. 3343-3344-3345-3346/*A* - relatore on. BIANCHI).

Esaminato in aula il 28 settembre 1998 e approvato, con modificazioni, il 30 settembre 1998, in un testo unificato con i disegni di legge numeri 3344, 3345 e 3346 presentati dal Ministro del tesoro (CIAMPI) il 17 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1497/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 9 ottobre 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 5 novembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 13 aprile 1977, n. 191, reca: «Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione».

Nota all'art. 3:

— La legge 4 ottobre 1966, n. 907, reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la banca asiatica di sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965».

Nota all'art. 7:

— La legge 31 gennaio 1992, n. 114, reca: «Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al protocollo di Montreal».

98G0458

LEGGE 23 novembre 1998, n. **405.**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11».

2. Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11».

Art. 2.

1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.

2. Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3168):

Presentato dal sen. SCOPELLITI ed altri il 24 marzo 1998.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 15 giugno 1998, con i pareri delle commissioni 1ª, 3ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, il 28 luglio 1998; il 22 settembre 1998 e approvato il 24 settembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5261):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 ottobre 1998, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 3, 4 e 5 novembre 1998.

Esaminato in aula il 9 novembre 1998 e approvato l'11 novembre 1998.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 633 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 633 *(Forma della richiesta).* — 1. *La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11.*

2. Nei casi previsti dall'art. 630, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.

3. Nel caso previsto dall'art. 60, comma 1, lettera *d)*, alla richiesta deve essere unita copia autentica, della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato».

— Il testo dell'art. 634 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 634 *(Declaratoria d'inammissibilità).* — 1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633 e 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. *In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11*».

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 633 del codice di procedura penale vedi nelle note all'art. 1.

— Il testo degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 636 *(Giudizio di revisione)*. — 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'art. 601.

2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione».

«Art. 492 *(Dichiarazione di apertura del dibattimento)*. — 1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione».

— Per il testo dell'art. 634 del codice di procedura penale vedi nelle note all'art. 1.

98G0461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1998.

Proroga della nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di zone terremotate, di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modicazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Considerato che a decorrere dal 1° aprile 1996 è cessata la competenza del funzionario incaricato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'esercizio delle attività di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con la conseguenza sia del venire meno di un centro di coordinamento delle complesse procedure relative alle attività medesime, particolarmente per quanto attiene al completamento del trasferimento delle opere di cui alla citata legge n. 219 agli enti destinatari, alla difesa in giudizio delle amministrazioni ed al pagamento dei titoli esecutivi emessi in esito a giudizi concernenti le predette opere, sia dell'interruzione dell'attività di chiusura della contabilità della passata gestione del funzionario incaricato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, con cui, ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario del Governo al quale delegare, in particolare, il compimento di atti di competenza delle diverse amministrazioni interessate alle predette attività, al fine di un più efficace ed incisivo coordinamento operativo per il perseguimento degli obiettivi sopraindicati, anche in fattiva cooperazione con la regione Campania, con il comune di Napoli e con gli enti locali interessati, si è provveduto a nominare il vice-prefetto dott. Carlo Schilardi commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la durata di sei mesi;

Visto il decreto 17 febbraio 1998 con cui è stata prorogata di mesi sei la nomina del vice-prefetto dottor Carlo Schilardi, nonché sono state attribuite al medesimo ulteriori funzioni;

Considerato il permanere, alla scadenza dei sei mesi, delle necessità che motivarono l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui ai punti precedenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. La nomina del vice-prefetto dott. Carlo Schilardi a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ulteriormente prorogata di mesi sei a decorrere dal 17 agosto 1998.

Art. 2.

1. Il commissario straordinario provvede al coordinamento delle amministrazioni statali nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) effettuazione dei pagamenti connessi a titoli esecutivi emessi nei confronti di amministrazioni statali con riguardo alle opere e ai lavori di cui alla citata legge n. 219 del 1981;

b) ultimazione delle procedure per la consegna agli enti destinatari delle opere di cui alla lettera *a)*;

c) pagamento dei canoni e delle spese di manutenzione indispensabili per la pubblica e privata incolumità inerenti gli alloggi e le relative strutture di servizio, alla cui presa in carico da parte degli enti destinatari non si sia ancora adempiuto malgrado il trasferimento disposto dall'art. 22 della legge 8 agosto 1995, n. 341;

d) chiusura della contabilità della passata gestione del funzionario incaricato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, con effettuazione degli eventuali pagamenti dovuti, e presentazione del relativo rendiconto;

e) raccolta degli elementi e della documentazione necessari alla difesa delle amministrazioni in giudizio e supporto all'Avvocatura dello Stato nell'attività difensiva di cui al comma 9-*bis* dell'art. 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché definizione transattiva delle controversie già decise con sentenza o lodo arbitrale esecutivo, non passati in giudicato, sentita l'Avvocatura dello Stato ed in contraddittorio con il concessionario, ove sussista la disponibilità del concessionario medesimo a rinunciare a parte delle somme tutte portate dal lodo o dalla sentenza e comunque a rinunciare a quelle maturate successivamente al deposito della sentenza o all'adozione del lodo;

f) verifica delle opere di completamento, con individuazione delle priorità e dei tempi della loro eventuale realizzazione, nonché della compatibilità del completamento con il quadro finanziario complessivo derivante dalle somme ancora disponibili sui capitoli 7420 (ex 7098) di cui al successivo art. 6, di quelle disponibili presso gli enti attuativi e di quelle allo scopo stanziate.

A tal fine si provvede in particolare a classificare, d'intesa con gli enti interessati, gli interventi da effettuare secondo le seguenti priorità:

1) interventi di estrema urgenza, necessari per assicurare l'utilizzazione di opere già ultimate, ivi compreso il ripristino di opere vandalizzate, nonché per evitare danni gravi ed irreparabili;

2) interventi necessari per ultimare opere in avanzata fase di esecuzione;

3) interventi per ultimare opere iniziate per le quali si accerti la perdurante stretta necessità ai fini della funzionalità del programma di ricostruzione;

4) svolgimento delle attività necessarie per consentire l'esecuzione del disposto dell'art. 7-*quinquies* della legge 3 agosto 1998, n. 267.

2. Il commissario straordinario rivolge alle amministrazioni competenti le indicazioni operative necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 ed è delegato, per assicurare un più efficace coordinamento ed una più efficiente iniziativa, al compimento degli atti di cui al medesimo comma 1, anche utilizzando le risorse di cui alla contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli per la gestione dei fondi di cui all'art. 6.

3. Il commissario straordinario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative assunte, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario si avvale delle strutture e del personale, già in servizio al 1° aprile 1996, del funzionario incaricato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché di cinque ingegneri o architetti o tecnici che può richiedere ad amministrazioni pubbliche statali, regionali e comunali. Allo stesso personale, come a quello ex Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il periodo di utilizzazione viene corrisposta indennità forfettaria pari al compenso straordinario di ottanta ore mensili.

Art. 4.

1. È confermato il compenso del commissario straordinario fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1997, da liquidare con le modalità di cui al decreto medesimo.

Art. 5.

1. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato.

Art. 6.

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul capitolo 7420 (ex 7098) del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica e sugli altri fondi trasferiti o in via di trasferimento disponibili sulla contabilità intestata al commissario straordinario.

2. Del conferimento del presente incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti, il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 110

98A10191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 aprile 1998, n. **406.**

Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggi;

Visto l'articolo 30, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina la costituzione dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nonché le procedure di iscrizione all'Albo medesimo delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica di beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero;

Visto in particolare l'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che fissa i principi di organizzazione e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Considerato che ai sensi del citato articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti di iscrizione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota UL/98/09602 del 22 maggio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Costituzione dell'Albo

1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo è articolato in sezioni regionali; nella regione Trentino-Alto Adige sono costituite due sezioni provinciali a Trento e Bolzano in luogo della sezione regionale.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi dell'Albo:

a) il Comitato nazionale;

b) le sezioni regionali e le due sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.

2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente.

3. Le sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e presso la regione autonoma Valle d'Aosta.

4. Il Comitato nazionale e le sezioni regionali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio.

Art. 3.

Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della sanità;

d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;

g) uno dalle organizzazioni di categoria dell'industria;

h) uno dalle organizzazioni di categoria del commercio;

i) uno dalle organizzazioni di categoria della cooperazione;

l) uno dalle organizzazioni di categoria dell'artigianato;

m) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale sono affidate al Ministero dell'ambiente e sono esercitate dal servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.

3. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, il Comitato nazionale è validamente costituito anche in assenza di tali componenti, purché ne siano stati nominati la metà più uno.

Art. 4.

Sezioni regionali

1. Ogni sezione regionale è composta:

a) dal presidente della camera di commercio del capoluogo di regione o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente; nella regione Valle d'Aosta tali funzioni spettano all'assessore competente della regione medesima;

b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale, con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'unione regionale delle province;

d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

2. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, le sezioni regionali sono validamente costituite anche in assenza di tali componenti, purché ne siano stati nominati la metà più uno.

3. Le funzioni di segreteria delle sezioni regionali sono affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di regione e alla regione Valle d'Aosta, e sono esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del segretario generale.

Art. 5.

Sezioni provinciali di Trento e Bolzano

1. Le sezioni provinciali di Trento e Bolzano sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;

b) da due funzionari o dirigenti esperti in rappresentanza della giunta provinciale di cui uno con funzioni di vicepresidente;

c) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

2. Le funzioni di segreteria delle sezioni provinciali sono affidate alle camere di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano e sono esercitate da un funzionario appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del segretario generale.

3. Nell'ipotesi in cui i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, le sezioni provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali componenti, purché ne siano stati nominati la metà più uno.

Art. 6.

Attribuzioni del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali

1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle sezioni regionali e provinciali;

b) stabilisce i criteri per l'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 nonché per il passaggio da una classe ad un'altra;

c) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria delle imprese;

d) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei responsabili tecnici e determina i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a);*

e) coordina l'attività delle sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi;

f) determina la modulistica da allegare alle domande di iscrizione;

g) fissa i contenuti dell'attestazione di cui all'art. 12, comma 3, lettera *a);*

h) propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto della domanda di iscrizione all'Albo;

i) decide i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni regionali e provinciali;

l) adotta direttive nei confronti delle sezioni regionali e provinciali e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

2. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevono e istruiscono le domande di iscrizione all'Albo e deliberano sulle stesse;

b) deliberano l'accettazione delle garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività oggetto della domanda di iscrizione;

c) procedono all'iscrizione delle imprese di cui ai commi 10, 16 e 16-*bis,* dell'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione;

e) redigono e aggiornano l'elenco delle imprese iscritte all'Albo aventi sede nel proprio territorio;

f) comunicano alle camere di commercio competenti e all'Albo delle imprese artigiane l'avvenuta iscrizione all'Albo dei soggetti richiedenti per l'annotazione nel registro delle imprese dell'iscrizione stessa, che deve essere riportata in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo;

g) comunicano al Comitato nazionale i provvedimenti di iscrizione all'Albo nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento e di variazione delle iscrizioni ai fini dell'aggiornamento dell'Albo stesso;

h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio;

i) verificano, attraverso gli organi di controllo e indipendentemente dalla revisione di cui al successivo articolo 19, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo.

Art. 7.

Durata degli organi dell'Albo e validità delle deliberazioni

1. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano durano in carica cinque anni.

2. I componenti del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali di Trento e di Bolzano decadono dall'incarico in caso di assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive. Il Comitato nazionale può, inoltre, richiedere al Ministro dell'ambiente l'adozione di un provvedimento di dichiarazione di decadenza nei confronti dei componenti che nel corso dell'anno solare risultino assenti ad almeno la metà delle riunioni dei rispettivi organi.

3. Le deliberazioni del Comitato nazionale, delle sezioni regionali e delle sezioni provinciali sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti nominati.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, sono fissate le indennità di spettanza dei componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione.

Capo II

Art. 8.

Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività di gestione dei rifiuti:

a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

c) categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;

e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;

f) categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati *B* e *C* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

g) categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati *B* e *C* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti;

i) categoria 9: bonifica di siti;

l) categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.

2. La gestione di impianti fissi di cui al comma 1, lettera *f),* comprende in particolare:

a) la gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato (categoria 6A);

b) la gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (categoria 6B);

c) la gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti (categoria 6C);

d) la gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati (categoria 6D);

e) la gestione di impianti di discarica per inerti (categoria 6E);

f) la gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali (categoria 6F);

g) la gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi (categoria 6G);

h) la gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (categoria 6H).

Art. 9.

Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo

1. L'Albo è suddiviso per categorie corrispondenti alle attività di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a),* è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:

a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;

b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;

c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;

d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;

e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;

f) inferiore a 5.000 abitanti.

3. Le categorie da 2 a 8, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da *b)* ad *h),* sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;

b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;

c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;

d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;

e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;

f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *i)* ed *l),* sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:

a) oltre lire quindici miliardi;

b) fino a lire quindici miliardi;

c) fino a lire tre miliardi;

d) fino a lire ottocento milioni;

e) fino a lire cento milioni.

5. L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 8; per le altre attività di cui alle lettere, *f), g), i)* ed *l)* del comma 1 dell'articolo 8, l'iscrizione costituisce abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti, che, pertanto, devono sempre essere regolarmente approvati ed autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui capi IV e V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai fini della costruzione e dell'esercizio.

Art. 10.

Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo

1. Le imprese sono iscritte all'Albo:

a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;

b) nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;

c) nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:

a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia;

c) siano iscritti al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza;

d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

f) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

g) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

h) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;

l) non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere *d)* ed *f)*, sono rispettivamente accertati d'ufficio dalla sezione regionale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario. Per le imprese aventi sede all'estero i predetti requisiti sono comprovati tramite l'acquisizione di idonei documenti equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.

4. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere *e), f), h)* e *l)*.

Art. 11.

Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria

1. I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:

a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;

b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone;

c) in un'adeguata dotazione di personale;

d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

2. La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta.

3. L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attività per i quali si chiede l'iscrizione.

4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 12.

Procedimento di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell'impresa. Per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) il nominativo del responsabile tecnico;

b) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

c) documentazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;

d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria;

e) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile.

3. Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione:

a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;

c) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché documentazione relativa all'abilitazione ADR, ove prescritti;

d) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa richiedente.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesta. Qualora le imprese non provvedano entro il termine stabilito dalla sezione regionale o provinciale la domanda di iscrizione è respinta.

6. Ove la domanda sia accolta l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 14. La sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della stessa.

7. Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa, la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne dà comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed alla provincia territorialmente competente.

8. L'iscrizione è, in ogni caso, subordinata all'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, e al pagamento del diritto di iscrizione.

9. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande d'iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

Art. 13.

Procedure semplificate

1. I seguenti enti ed imprese sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione di inizio di attività presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1:

a) aziende speciali, consorzi e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di comuni o consorzi di comuni;

b) imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero.

2. La comunicazione d'inizio di attività per l'iscrizione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera *a)* è effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

b) foglio notizie fornito dalla sezione regionale o provinciale;

c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione.

3. Le imprese di cui al comma 1, lettera *b),* devono corredare la comunicazione di inizio di attività con la seguente documentazione:

a) dichiarazione, resa dal soggetto interessato, che attesti sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10;

b) nominativo e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

c) un foglio notizie per ogni categoria per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale sono indicati la quantità, la natura, l 'origine, la destinazione dei rifiuti, la frequenza media della raccolta e i mezzi utilizzati;

d) documentazione di cui all'articolo 12, comma 3;

e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione;

f) certificazioni comprovanti i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'articolo 11.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività, completa della documentazione richiesta ai sensi dei commi 2 e 3, le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.

5. L'iscrizione delle imprese ed enti di cui al comma 1, lettera *a),* è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune o dei consorzi al quale il comune partecipa.

6. Le sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte delle imprese e delle aziende iscritte ai sensi del comma 4.

7. Qualora le sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle sezioni medesime.

8. Alla comunicazione di inizio di attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14.

Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per ciascuna delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a), d), e), f), g), h), i)* ed *l).*

2. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

3. Le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attività e alle diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 15.

Variazioni

1. L'impresa è tenuta a comunicare alle sezioni regionali o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere comunicate alle sezioni regionali e provinciali entro trenta giorni dal loro verificarsi.

3. Le sezioni regionali e provinciali effettuano le variazioni delle iscrizioni e ne danno comunicazione al Comitato nazionale.

4. Il Comitato nazionale determina i criteri per l'individuazione delle variazioni che determinano la necessità di una nuova procedura istruttoria da parte della sezione medesima. In tal caso le iscrizioni restano efficaci fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.

Art. 16.

Sospensione

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia rilevata, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali nonché nell'ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate;

b) venga accertata un'infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale;

c) venga accertata l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 1.

2. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalle sezioni regionali qualora si verifichi a carico di uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10, la pendenza, anche in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui al comma 2, lettera *f),* del medesimo articolo 10.

3. Con il provvedimento di sospensione la sezione regionale assegna un termine, che non può comunque superare i dodici mesi, entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformare alla normativa vigente l'attività ed i sui effetti.

4. La sezione regionale determina la durata della sospensione, che comunque non può superare i dodici mesi.

Art. 17.

Cancellazione

1. Le imprese sono cancellate dall'Albo con provvedimento delle sezioni regionali o provinciali quando:

a) vengono a mancare uno o piu i requisiti di cui all'articolo 10;

b) vengono cancellate dal registro delle imprese;

c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a);*

d) qualora l'impresa o l'ente non provvede nei termini ed ai sensi del comma 3, dell'articolo 16.

2. Ai fini del comma 1, lettera *b),* la camera di commercio è tenuta a dare immediata comunicazione alla sezione regionale dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.

3. Per ottenere la cancellazione dall'Albo, gli iscritti debbono presentare, entro il 31 dicembre, domanda di cancellazione che ha effetto per l'anno successivo.

Art. 18.

Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 16 e 17 sono applicate dalle sezioni regionali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. L'iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.

2. Prima dell'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a)* e *c),* la sezione regionale può assegnare all'interessato un termine non superiore a sessanta giorni per conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.

3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, alla regione ed alla provincia territorialmente competente, alla camera di commercio e al Comitato nazionale.

Art. 19.

Revisione dell'Albo

1. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Tale documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda d'iscrizione sei mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima ed i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.

2. Le imprese iscritte all 'Albo ai sensi dell 'articolo 13 sono tenute a rinnovare la comunicazione di inizio di attività ogni due anni, con le modalità previste dall'articolo medesimo.

3. Sulla base della documentazione presentata, le sezioni regionali provvedono alla revisione dell'iscrizione.

Art. 20.

Ricorsi al Comitato nazionale

1. Avverso le deliberazioni delle sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Art. 21.

Risorse finanziarie

1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio.

2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo, le imprese possono richiedere presso qualsiasi camera di commercio il rilascio di certificati d'iscrizione o visure. Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del registro delle imprese della camera di commercio.

3. Il pagamento di tutti i diritti di segreteria dovrà essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale intestato alla sezione regionale o direttamente presso gli sportelli della sezione regionale in cui viene richiesto il servizio.

4. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari:

a) imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)* (per popolazione servita):

superiore o uguale a 500.000 abitanti, lire 3.500.000;

inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti, L. 2.500.000;

inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti, L. 2.000.000;

inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti, L. 1.500.000;

inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti, L. 700.000;

inferiore a 5.000 abitanti, L. 300.000;

b) le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), g)* ed *h),* sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate, L. 3.500.000;

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate, L. 2.500.000;

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, L. 2.000.000;

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate, L. 1.500.000;

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate, L. 700.000;

quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate, L. 300.000;

c) le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *i)* ed *l)* (importi dei lavori cantierabili):

oltre lire quindici miliardi, L. 6.000.000;

fino a lire quindici miliardi, L. 4.000.000;

fino a lire tre miliardi, L. 2.500.000;

fino a lire ottocento milioni, L. 1.300.000;

fino a lire cento milioni, L. 600.000.

5. Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale mediante appositi bollettini di conto corrente postale, approvati dal comitato nazionale ed emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale.

6. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione sono rideterminati e aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro. A tali fini i diritti d'iscrizione sono rideterminati trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, ogniqualvolta si renda necessario. Ai medesimi fini si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria simultaneamente e conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese.

7. L'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

8. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro sono stabiliti la quota del diritto d'iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali, e potranno essere apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993, di cui all'articolo 30, comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le modalità di gestione e di rendicontazione delle quote dei diritti di iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Art. 22.

Pubblicazione dell'Albo

1. Il Comitato nazionale provvede annualmente alla pubblicazione dell'Albo dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 23.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le iscrizioni relative alle attività di cui all'articolo 8, comma 1, effettuate dall'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nonché le garanzie già prestate ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente 10 maggio 1994 e 8 ottobre 1996, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.

2. Restano, altresì, valide ed efficaci le domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, che non hanno ancora provveduto a presentare le garanzie finanziarie ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, debbono provvedere, a pena di decadenza dall'iscrizione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le sezioni regionali provvedono ad aggiornare le iscrizioni effettuate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, sulla base delle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.

5. Fino all'emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441.

6. Le domande d'iscrizione all'Albo per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *h), i)* ed *l),* devono essere presentate alle sezioni regionali e provinciali entro sessanta giorni dall'adozione delle relative disposizioni di competenza del Comitato nazionale.

7. Il decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 24.

Entrata in vigore

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 252

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156 sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997.

— Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1997.

— Il testo dell'art 30 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 30 *(Imprese sottoposte ad iscrizione).* — 1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni.

2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da quindici membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della sanità;

d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) tre dalle regioni;

f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio;

g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.

3. Le sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'unione regionale delle province;

d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.

5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché, dal 1º gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie, sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla precedente lettera *a);*

c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.

7. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.

8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'Albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.

9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.

11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

12. Alla segreteria dell'Albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.

14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.

16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la frequenza media della raccolta;

c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

16-*bis.* Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.

17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 6:

— Per il testo dei commi 10, 16 e 16-*bis* dell'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 33 *(Operazioni di recupero).* — 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero);

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* 10 setterribre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.

7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera *a)*, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di composti di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;

c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera *p)* dell'art. 6.

9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.

10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato *C* sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonché alle relative norme sanzionatorie.

11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

12-*bis.* Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato *C.*

12-*ter.* Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*bis* le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni».

«ALLEGATO *B*
(Previsto dall'art. 5, comma 6)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

N.B. — Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica).

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare.

D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)».

«ALLEGATO *C*
(Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *h)*

OPERAZIONI DI RECUPERO

N.B. — Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

R2 Rigenerazione/recupero di solventi.

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi.

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti.

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10.

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)».

Note all'art. 9:

— Il titolo dei capi IV e V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«*Capo IV* "AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI"».

«*Capo V* "PROCEDURE SEMPLIFICATE"».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), è il seguente:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o piu province.

Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurarne un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia».

Note all'art. 12:

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200, reca: «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su trada».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato ne1la *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, reca «Nuovo codice della strada».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1965, n. 138:

«4. Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonché della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'art. 10-*quinquies* e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonché negli articoli 10-*ter* e 10-*quater*, è rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati».

— Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994, reca: «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Note all'art. 13:

— L'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1990, è il seguente:

«Art. 22 *(Servizi pubblici locali).* — 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».

— L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, è il seguente:

«Art. 21. — 1. Con denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazione mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente».

Note all'art. 14:

— La legge 10 giugno 1982, n. 348, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, reca: «Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici».

— Per il testo dell'art 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 20:

— Il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1972, reca: «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

Nota all'art. 21:

— Per il testo dell'art 30, comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 23:

— Il testo dell'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1º settembre 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 *(Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1987), è il seguente:

«Art. 10. — È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'Albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'Albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'Albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d),* del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'Albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato art. 6, lettera *d).* Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Alla gestione dell'Albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'Albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

— Il decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, recante: «Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1991».

98G0457

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Maria Victoria Chica Garcia, nata il 12 ottobre 1968 a Jaen (E), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniero de caminos, canales y puertos» di cui è in possesso dall'8 ottobre 1997, come attestato dal Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos di Madrid;

Preso atto che è in possesso del titolo di «ingeniero de caminos, canales y puertos» conseguito presso l'Università politecnica di Madrid il 13 settembre 1996;

Considerato che la professione dell'ingegnere in Italia comprende attività intellettuali che il richiedente non può esercitare, né ha dimostrato di aver esercitato in Spagna sul presupposto del titolo di studio posseduto attività equiparabile a quella propria dell'ingegnere italiano;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 12 dicembre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 12 ottobre 1998;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lett. *b),* del decreto legislativo sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;

Decreta:

1. Alla sig.ra Chica Garcia Maria Victoria, nata il 12 ottobre 1968 a Jaen (E), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo accademico-professionale «ingeniero de caminos, canales y puertos», di cui è in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale.

3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, è volta ad accertare, in capo al candidato, le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria.

4. La materia individuata come sopra è in specie: fisica tecnica.

5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana:

a) l'esame scritto — formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14 — consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente la materia individuata al n. 4, sopra;

b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata sopra. L'indicato esame verterà altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato può accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.

6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.

7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di mesi sei e si svolgerà presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovrà ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

All'uopo, l'istante presenterà al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:

1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;

2) dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor*.

8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 13 novembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A10162

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 ottobre 1998.

Recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto in particolare l'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, il quale prevede che «con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto»;

Visto il regolamento 8 luglio 1994, n. 557, di recepimento della direttiva 92/115/CEE, che modifica la direttiva 88/344/CEE;

Visto il regolamento 14 marzo 1996, n. 243, di recepimento della direttiva 94/92 che modifica la direttiva 88/344/CEE;

Vista la direttiva 97/60/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Ritenuto di dover provvedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 97/60/CE sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, come modificato dall'art. 1 dei decreti 8 luglio 1994, n. 557 e 14 marzo 1996, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte I, concernente «Solventi da utilizzare rispettando le corrette prassi di fabbricazione per tutti gli usi», è soppressa la sostanza «acetato di butile»;

b) nella parte II, concernente «Solventi di estrazione e loro condizioni di impiego», le condizioni d'impiego ed i relativi limiti massimi dei residui concernenti l'esano, sono sostituiti dai seguenti:

Nome	Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione)	Limiti massimi dei residui nei prodotti alimentari o nei loro ingredienti
Esano (*)	Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao	1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao
	Preparazione di prodotti a base di protezione sgrassate e di farine sgrassate	10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate
		30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale
	Preparazione di germi di cereali sgrassati	5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati

(*) Il testo della nota in calce resta invariato.

c) nella parte III, concernente «Solventi di estrazione e condizioni d'utilizzazione», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) è soppressa la sostanza «1-metil-propan-1-olo» e la relativa quantità massima di residuo;

2) è aggiunto, in fine, la sostanza «1,1,1,2-tetrafluoroetano» con la seguente quantità massima di residuo: 0,02 mg/kg.

Art. 2.

1. È vietata la produzione e commercializzazione dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto a decorrere dal 27 aprile 1999.

2. I prodotti immessi in commercio o etichettati prima della data di cui al comma 1 possono essere commercializzati sino allo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 101

98A10150

ORDINANZA 20 novembre 1998.

Proseguimento del «Multitrattamento Di Bella».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante «Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n. 257;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998 con il quale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, è stato reso pubblico il termine della sperimentazione del «Multitrattamento Di Bella» (MDB) relativa ai protocolli n. 4, 6, 8 e 10;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data odierna con il quale, conformemente alla richiamata disposizione legislativa, viene reso pubblico il termine della sperimentazione del «Multitrattamento Di Bella» relativa ai protocolli n. 1, 3, 5, 7 e 9;

Rilevato che con la chiusura degli ultimi cinque protocolli si è conclusa, con esito non favorevole, l'intera sperimentazione clinica disciplinata dal citato decreto-legge n. 23 del 1998;

Ritenuta necessaria l'adozione di un provvedimento straodinario e urgente per garantire la prosecuzione del MDB, limitatamente ai pazienti stabili, come auspicato dalla Commissione oncologica nazionale e dal Comitato etico nazionale;

Rilevato che per i pazienti già ammessi a usufruire della erogazione gratuita del MDB per effetto del citato decreto-legge n. 186 del 1998 occorre stabilire le modalità per l'accertamento della stabilità della malattia;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai pazienti sottoposti al «Multitrattamento Di Bella» (MDB) ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, o ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n. 257, che alla data della presente ordinanza presentano una risposta obiettiva, anche parziale, e a quelli che presentano malattia stabile rispetto all'inizio del trattamento, viene assicurata, presso i medesimi centri oncologici da cui i pazienti hanno finora ricevuto assistenza ai sensi dei decreti-legge richiamati, la prosecuzione della terapia predetta, alle condizioni previste dai protocolli di riferimento, fino ad eventuale progressione di malattia o ad altra causa di sospensione prevista.

2. Il giudizio di stabilità della malattia deve basarsi su parametri clinico-strumentali di chiara obiettività. Il giudizio è affidato ai responsabili dei centri oncologici di riferimento.

3. Nei casi in cui i pazienti hanno usufruito della somministrazione del «Multitrattamento Di Bella» sotto la responsabilità del medico curante, ai sensi del quarto periodo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 186 del 1998, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 1998, n. 257, il trattamento viene proseguito, in mancanza di parametri clinico-strumentali di chiara obiettività, a condizione che il medico curante sottoscriva una dichiarazione che attesti la stabilità della malattia dall'inizio del trattamento e previa effettuazione, da parte del centro oncologico, degli opportuni controlli clinico-strumentali; in seguito, il centro è tenuto a verificare la non progressione di malattia con una frequenza almeno pari a quella prevista dai protocolli.

Art. 2.

1. I farmaci necessari alla prosecuzione dei trattamenti previsti dall'art. 1 continuano a essere messi a disposizione dei centri secondo le modalità già disciplinate dall'art. 1, commi 3, 4 e 6 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 23 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 110

98A10211

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 ottobre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Almerinda a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio V. Frattarolo in data 21 maggio 1984, repertorio n. 4477, tribunale di Foggia, registro imprese 6628, B.U.S.C. 3003/207416;

società cooperativa «Il bracciante agricolo a r.l.», con sede in Stornara, costituita per rogito notaio V. Caiola in data 5 febbraio 1975, repertorio n. 526, tribunale di Foggia, registro imprese 3266, B.U.S.C. 1659/144144;

società cooperativa «Salvatore Scoca a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Carusillo in data 2 dicembre 1971, repertorio n. 2649, tribunale di Foggia, registro imprese 2649, B.U.S.C. 1200118048.

Foggia, 26 ottobre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A10151

DECRETO 10 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Futura - Soc. coop. artigiana a r.l.», in Strangolagalli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i pressupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 aprile 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «Futura - Società cooperativa artigiana a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente coopertivo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Futura - Società cooperativa artigiana a r.l.», con sede in Strangolagalli, costituita per rogito notaio dott. Turchetta Paolo in data 11 gennaio 1986, repertorio n. 4568, registro imprese n. 4736 del tribunale di Frosinone, BUSC 1153/217512, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 10 novembre 1998

Il direttore: NECCI

98A10163

DECRETO 10 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.C.E. - Soc. coop. a r.l.», in Castrocielo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i pressupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 maggio 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «C.C.E. - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente coopertivo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «C.C.E. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castrocielo, costituita per rogito notaio dott. Chiari Roberto in data 12 marzo 1993, repertorio n. 2333, registro imprese n. 4645, del tribunale di Cassino, BUSC 1553/262864, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 10 novembre 1998

Il direttore: NECCI

98A10165

DECRETO 10 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Lanta - Soc. coop. a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i pressupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 marzo 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «Lanta - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Lanta - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cassino, costituita per rogito notaio dott. De Sarno Maria in data 8 luglio 1994, repertorio n. 17645, registro imprese n. 5018, del tribunale di Cassino, BUSC 1599/268584, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 10 novembre 1998

Il direttore: NECCI

98A10164

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alla Giornata del francobollo e del collezionismo, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli ed interi postali celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, con il quale sono stati specificati gli avvenimenti ai quali dedicare le carte valori postali per ogni giornata della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», fra i quali quello dedicato alla Giornata del francobollo e del collezionismo;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alla Giornata del francobollo e del collezionismo, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14×14; colori: cinque; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venti esemplari.

La vignetta raffigura, a destra, entro il profilo di un francobollo stilizzato, un ritratto di S.S. Papa Giovanni Paolo II. A sinistra è riportato il messaggio formulato dal Papa per la Giornata del francobollo e del collezionismo: «Il francobollo possa concorrere alla costruzione di quelle conoscenze, amicizie ed intese alle quali aspira il comune ed universale desiderio di concordia e di pace» ... con la firma del Pontefice. Completano il francobollo il logo «ITALIA '98», la leggenda «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA MILANO - 23 OTTOBRE 1 NOVEMBRE 1998», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A10141

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di quattro francobolli celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicati alle Forze armate, nel valore di L. 800 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994,

n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli ed interi postali celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, con il quale sono stati specificati gli avvenimenti ai quali dedicare le carte valori postali per ogni giornata della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», fra i quali quello dedicato alle Forze armate;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1998, quattro francobolli celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alle Forze armate, nel valore di L. 800 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; per i valori dedicati alla Marina militare e all'Aeronautica militare e mm 30×40 per i valori dedicati all'Arma dei carabinieri e all'Esercito italiano; formato stampa: mm 36×26 per i valori dedicati alla Marina militare e all'Aeronautica militare e mm 26×36 per i valori dedicati all'Arma dei carabinieri e all'Esercito italiano; dentellatura: 14×13¼ per i valori dedicati alla Marina militare e all'Aeronautica militare e 13¼×14 per i valori dedicati all'Arma dei carabinieri e all'Esercito italiano; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplati per ciascun francobollo; foglio: venticinque esemplari e venticinque appendici.

La vignetta del valore dedicato alla Marina militare raffigura, in primo piano, l'incrociatore «Giuseppe Garibaldi» in navigazione e, in alto a sinistra, lo stemma della Marina militare. Completano il francobollo le leggende «MARINA MILITARE ITALIANA» e «INCROCIATORE "GIUSEPPE GARIBALDI"», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

La vignetta del valore dedicato all'Aeronautica militare raffigura il caccia «Eurofighter 2000», in altro a sinistra lo stemma dell'Aeronautica militare e, in basso a destra il logo del 75° anniversario della sua costituzione. Completano il francobollo le leggende «75° ANNIVERSARIO AERONAUTICA MILITARE» e «EUROFIGHTER 2000», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

La vignetta del valore dedicato all'Arma dei carabinieri raffigura l'immagine del «Carabiniere» nella tradizionale divisa e, a sinistra, lo stemma dell'Arma dei carabinieri. Completano il francobollo la leggenda «ARMA DEI CARABINIERI», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

La vignetta del valore dedicato all'Esercito italiano rappresenta lo scenario della battaglia di el-Alamein in un paesaggio notturno, dove è visibile, sullo sfondo la bandiera italiana a mezz'asta collocata in un fortino e in primo piano, sul deserto, degli elmetti; in basso a destra è riprodotto lo stemma dell'Esercito italiano. Completano il francobollo le leggende «ESERCITO ITALIANO» e «EL ALAMEIN», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Ad ogni francobollo è acclusa una appendice perforata del medesimo formato, nella quale sono riprodotti, sullo sfondo di stilizzazioni grafiche, gli stemmi delle rispettive Forze armate, il logo «ITALIA '98» e la leggenda «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA MILANO 23 OTTOBRE 1° NOVEMBRE 1998».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A10142

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alle opere d'arte, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli ed interi postali celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, con il quale sono stati specificati gli avvenimenti ai quali dedicare le carte valori postali per ogni giornata della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», fra i quali quello dedicato alle opere d'arte;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alle opere d'arte, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: $13\frac{1}{4} \times 14$; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari, foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la statua in bronzo del dio Dioniso giovane con tirso nella mano e corona di pampini sul capo, esempio di arte romana dell'età adrianea (II sec. d. C.): L'opera, rinvenuta nel 1885 nell'alveo del Tevere, è conservata presso il Museo nazionale romano palazzo Massimo alle Terme, in Roma. Completano il francobollo il logo «ITALIA '98», le leggende «MUSEO NAZIONALE ROMANO PALAZZO MASSIMO ALLE TERME» e «DIONISO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A10143

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di quattro francobolli celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato al centenario della nascita di Enzo Ferrari, nel valore di L. 800 per ciascun soggetto, raccolti in un foglietto (L. 3.200).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli ed interi postali celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, con il quale sono stati specificati gli avvenimenti ai quali dedicare le carte valori postali per ogni giornata della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», fra i quali quello dedicato al centenario della nascità di Enzo Ferrari;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1998, quattro francobolli celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicati al Centenario della nascita di Enzo Ferrari, nel valore di L. 800 per ciascun soggetto, raccolti in un foglietto (L.3.200).

I francobolli sono stampati in offset; carta: fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta: mm 46 × 27; formato stampa: mm 42 × 23; dentellatura: 14; colori: cinque; tiratura: un milione di foglietti, composti ciascuno di quattro francobolli; formato carta del foglietto: cm 16 × 11.

I francobolli sono disposti in duplice fila e uniti fra loro in un riquadro perforato posto in alto a destra del foglietto.

Le vignette raffigurano in ordine: la vettura con cui Enzo Ferrari conquistò la sua ultima vittoria nella gara automobilistica Bobbio-Penice del 1931; la prima vettura Ferrari sulla quale apparve per la prima volta lo scudetto, raffigurante il caratteristico cavallino rampante, al gran premio di Siracusa nel 1952; la Ferrari 250 GTO che ha gareggiato nella 47ª Targa Florio del 1963; la Ferrari F300, ultimo modello della scuderia Ferrari. Su ciascun francobollo sono riportate le relative leggende «BOBBIO-PASSO DEL PENICE 1931», «FERRARI F1 1952», «FERRARI GTO 1963» E «FERRARI F1 1998». Completano i francobolli la leggenda «ENZO FERRARI 1898-1988», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Sul foglietto, fuori dal riguadro, è raffigurato un ritratto di Enzo Ferrari e la Ferari 348 utilizzata nel 1993 in una serie di gare di velocità denominate *Challenge Ferrari 348 TB-TS*. In basso, a sinistra è riprodotto il cavallino della Ferrari e a destra il logo «ITALIA '98». Completano il foglietto le leggende, in alto «ENZO FERRARI 1898 - 1988» e in basso «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA MILANO 23 OTTOBRE 1º NOVEMBRE 1998».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1998

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A10144

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato al cinquantenario della dichiarazione dei diritti dell'uomo, nel valore di L. 1.400.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, che prevede, fra

l'altro, l'emissione di francobolli ed interi postali celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, con il quale sono stati specificati gli avvenimenti ai quali dedicare le carte valori postali per ogni giornata della citata esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», fra i quali quello dedicato al cinquantenario della dichiarazione dei diritti dell'uomo;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato al cinquantenario della dichiarazione dei diritti dell'uomo, nel valore di L. 1.400.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; colori: tricromia piu due colori; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: trenta esemplari e trenta appendici.

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata su un fondo blu, una mano da cui si liberano in volo degli uccelli. Completano il francobollo la leggenda «50° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO», la scritta «ITALIA», la firma «FOLON» ed il valore «1400».

In una appendice perforata, formato mm 25,4 × 30, è riprodotto il logo «ITALIA '98» e la leggenda «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA MILANO 23 OTTOBRE 1° NOVEMBRE 1998».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1998

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A10145

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato all'adozione dell'Euro, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli ed interi postali celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, con il quale sono stati specificati gli avvenimenti ai quali dedicare le carte valori postali per ogni giornata della citata esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», fra i quali quello dedicato all'adozione dell'Euro;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato all'adozione dell'Euro, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: policromia a cinque colori; tiratura: cinquanta milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta rappresenta l'ingranaggio di un motore che idealmente muove l'Europa nel quale si evidenzia la moneta di 1 Euro; in alto a destra è raffigurato il simbolo dell'Euro. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il francobollo è stampato anche con il sistema autoadesivo, con le medesime caratteristiche, raccolto in un libretto, nel valore di L. 4.800, contenente sei francobolli di L. 800 ciascuno, disposti su una fila, in gruppi da tre. Ciascun francobollo è realizzato in stampa tipografica, in quadricromia con quinto colore in serigrafia, su carta fluorescente adesivizzata, con dentellatura 11 × 11 effettuata con fustellatura.

Il libretto è stampato in offset, policromia a cinque colori, su carta monopatinata gr 150/mq; formato del libretto chiuso: cm 10,25 × 5; tiratura: tre milioni e seicentomila francobolli, raccolti in seicentomila libretti.

Sull'esterno dell'intera copertina sono raffigurati, su un fondo blu, i medesimi motivi del francobollo. Completano il libretto i seguenti elementi: in prima di copertina sono riprodotti in alto, a destra il logo «ITALIA '98», a sinistra il logo delle Poste italiane e le leggende «GIORNATA DELL'EUROPA» e «MILANO-23 OTTOBRE 1° NOVEMBRE 1998»; in quarta di copertina è riportata la leggenda «IL LIBRETTO DI 6 FRANCOBOLLI AUTOADESIVI VALE L. 4800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1998

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A10146

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di tre francobolli celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicati al cinema italiano, nei valori di L. 450, L. 800 e L. 900.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli ed interi postali celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, con il quale sono stati specificati gli avvenimenti ai quali dedicare le carte valori postali per ogni giornata della citata esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», fra i quali quello dedicato al cinema italiano;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1998, tre francobolli celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicati al cinema italiano, nei valori di L. 450, L. 800 e L. 900.

I francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: tre offset e due calco; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: venticinque esemplari e venticinque appendici.

Le vignette riproducono disegni originali realizzati dal Centro filatelico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ispirati a scene di film del cinema italiano, con le rispettive leggende: «EDUARDO DE FILIPPO», «TI CONOSCO MASCHERINA»; «ANTONIO PIETRANGELI», «FANTASMI A ROMA» e «MARIO CAMERINI», «IL SIGNOR MAX». Su ciascun francobollo, in basso, è raffigurato un gruppo di spettatori ammirati per l'evento cinematografico e, in alto, con grafica comune è riportata la leggenda «CINEMA». Completano i francobolli la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «450», «800» e «900».

Ad ogni francobollo è acclusa una appendice perforata del medesimo formato, nella quale sono riprodotti il logo «ITALIA '98» e le leggende, in alto «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA» e in basso, «MILANO 23 OTTOBRE 1° NOVEMBRE 1998».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A10147

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alla giornata della comunicazione, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli ed interi postali celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, con il quale sono stati specificati gli avvenimenti ai quali dedicare le carte valori postali per ogni giornata della citata esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», fra i quali quello dedicato alla giornata della comunicazione;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alla giornata della comunicazione, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in una ideale composizione, gli elementi caratteristici della comunicazione: il video di un computer nel quale è riprodotto il logo «ITALIA '98»; un particolare del globo terrestre avvolto da un cavo a fibre ottiche e delimitato da uno striscione con la scritta «INTERNET»; un libro aperto sulle cui pagine è ripetuta la parola «EDITORIA» e i caratteri tipografici che compongono il termine «STAMPA», posto a immagine speculare, in evidenza su un'antenna parabolica. Completano il francobollo la leggenda «LA COMUNICAZIONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A10148

DECRETO 31 ottobre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» dedicato alla giornata delle poste, nel valore di L. 4.000, raccolto in un foglietto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli ed interi postali celebrativi della esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, con il quale sono stati specificati gli avvenimenti ai quali dedicare le carte valori postali per ogni giornata della citata esposizione mondiale di filatelia «Italia '98», fra i quali quello dedicato alla giornata delle poste;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo della esposizione mondiale di filatelia «ITALIA '98» dedicato alla giornata delle poste, nel valore di L. 4.000, raccolto in un foglietto.

Il francobollo è stampato in offset; carta: fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: un milione di esemplari; formato carta del foglietto: cm 13 × 9; formato stampa del foglietto: cm 12 × 8.

Il francobollo, impresso in un riquadro perforato posto in alto a destra del foglietto, raffigura una busta collocata al centro di un globo realizzato da frecce, a rappresentare la circolazione della corrispondenza; tutt'intorno sono poste le leggende «POSTA ORDINARIA - RACCOMANDATA E ASSICURATA - SERVIZI CELERI - POSTA ELETTRONICA - CONTO CORRENTE E VAGLIA». Completano il francobollo la leggenda «LA POSTA», la scritta «ITALIA» ed il valore «4000».

Sul foglietto, fuori dal riquadro, è raffigurato un operatore al computer nel cui video sono elencati diversi servizi postali: «POSTA ORDINARIA RACCOMANDATA ASSICURATA SERVIZI CELERI POSTA ELETTRONICA CONTO CORRENTE VAGLIA»; sullo sfondo, delle frecce ne indicano idealmente la movimentazione. In basso a destra è riprodotto il logo «ITALIA '98». Completano il foglietto le leggende, in alto «LA POSTA» e, in basso «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA MILANO - 23 OTTOBRE 1° NOVEMBRE 1998».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A10149

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 11 novembre 1998.

Emergenza idropotabile comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì. Autorizzazione al consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai all'esecuzione di pozzi trivellati nel subalveo del fiume Cedrino. (Ordinanza n. 110).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e n. 2424 del 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna sino al 31 dicembre 1998;

Atteso che le acque che alimentano l'impianto di potabilizzazione di Galtellì, provenienti dalla diga di Pedra Othoni sul fiume Cedrino, registrano un livello di degrado che le rende inidonee a trattamenti di potabilizzazione, con conseguenti gravissimi problemi di approvvigionamento idropotabile dei comuni della Baronia serviti dall'impianto suddetto;

Atteso che il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai ha individuato, quale misura urgente di immediata operatività per l'approvvigionamento idrico dei comuni interessati, la trivellazione di pozzi nel subalveo del fiume Cedrino;

Vista la nota del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai prot. n. 6220 del 6 novembre 1998, con la quale è stata formulata la richiesta di autorizzazione a procedere, in deroga agli articoli 95 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, all'immediata esecuzione di pozzi trivellati (Φ 400) nel subalveo del fiume Cedrino a monte del ponte Bartana, essenziali per addurre acqua trattabile nell'impianto di potabilizzazione di Galtellì;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta formulata dal consorzio al fine di consentire l'individuazione di una fonte provvisoria alternativa alle acque provenienti dalla diga di Pedra Othoni nel fiume Cedrino e dare pertanto una prima risposta alla grave emergenza idropotabile dei comuni della Baronia, nelle more della realizzazione di un intervento strutturale risolutivo dell'emergenza stessa;

Atteso che è allo studio la realizzazione di una condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone all'impianto di potabilizzazione di Galtelli, che verrà realizzata a valere sui fondi messi a disposizione del commissario governativo sullo stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici (capitolo 08173/00 - legge regionale 2 aprile 1997, n. 12 e legge regionale 15 aprile 1998, n. 11);

Attesto che l'intervento di realizzazione dei pozzi di cui alla presente ordinanza, del costo di L. 298.300.000, verrà finanziato nell'ambito dell'intervento predetto;

Ordina:

1. Per le ragioni di cui in premessa, il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai è autorizzato ad effettuare immediatamente la perforazione di pozzi nel subalveo del fiume Cedrino a monte del ponte Bartana.

2. Il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, previo avvio delle procedure di richiesta di derivazione in base alle leggi in materia di acque pubbliche, prenderà in carico i suddetti pozzi per garantire l'approvvigionamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 11 novembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A10167

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE 23 ottobre 1998.

Misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, per la riduzione del rischio idraulico e per la difesa del territorio nel bacino del fiume Tronto. (Deliberazione n. 5).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, contenente disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989;

Visti gli atti amministrativi con cui le regioni Marche, Abruzzo e Lazio, hanno istituito l'Autorità di bacino interregionali del fiume Tronto, in base all'intesa approvata dalla giunta regionale del Lazio con deliberazione del 18 maggio 1991, n. 3735, dal consiglio regionale dell'Abruzzo con deliberazione 21 maggio 1991, n. 19136 e dal consiglio regionale delle Marche con deliberazione 15 ottobre 1991, n. 49;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'elaborazione degli schemi previsionali e programmatici inerenti che la ricognizione

delle caratteristiche territoriali del bacino volte ad individuare, in particolare, le aree minacciate da inondazioni con pericolo per la pubblica incolumità e aree con insediamenti residenziali ed industriali già in possesso soggette ad inondazioni;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia *(omissis),* le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico *(omissis),* che dispone entro il 30 giugno 1990, l'adozione di piani stralcio per l'assetto idrogeologico da parte delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, unitamente alle misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge n. 183/1989»;

Visti gli studi eseguiti dalla società d'ingegneria C. Lotti & Associati di Roma, in base alla convenzione di incarico n. 905 di rep. del 13 marzo 1997, contenenti, oltre la prima fase conoscitiva propedeutica alla redazione del piano di bacino, in conformità ai criteri emanati dal Ministero dei lavori pubblici con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1996), anche un'indagine specifica condotta in relazione all'emergenza evidenziata dalla crisi dal punto di vista idraulico dell'asta fluviale terminale del fiume Tronto, culminata con la disastrosa esondazione del 9-10 aprile 1992;

Dato atto che, nell'ambito delle suddette indagini, è stato applicato un modello matematico di propagazione dell'onda di piena per l'individuazione delle aree esondabili nel tratto dal ponte di Monsampolo al mare, prevedendo adeguate misure di salvaguardia allo scopo di porre un freno all'espansione edilizia in prossimità del corso d'acqua principale e dei suoi affluenti;

Vista la propria precedente deliberazione n. 5 del 7 novembre 1997 con la quale si provvedeva all'approvazione dei predetti studi che, in relazione alla finalità primaria ed ineludibile di difesa dal rischio idraulico, rappresentano di per sé un piano stralcio secondo gli indirizzi contenuti nel decreto-legge n. 180/1998 sopra richiamato;

Rilevata conseguentemente la necessità di adottare misure di salvaguardia che prevedono una serie di norme di prevenzione e di comportamento finalizzate a non compromettere ulteriormente il territorio in vista degli interventi di sistemazione definitiva che saranno indicati nel piano di bacino, definendo altresì la competenza dell'Autorità di bacino ad esprimere pareri sugli interventi di rilevante trasformazione del territorio;

Rilevato inoltre che l'Autorità di bacino ha provveduto a dare ampia diffusione a pubblicità al piano stralcio ed alle norme di salvaguardia, successivamente rielaborate, convocando una conferenza dei rappresentanti degli enti locali, tenutasi in Ascoli Piceno l'8 giugno 1998, ed inviando agli assenti copia delle norme stesse con nota prot. n. 130 del 9 giugno 1998;

Visti:

il parere espresso dal comitato tecnico nella seduta del 10 giugno 1997;

il verbale della seduta del 23 ottobre 1998 di questo Comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa interregionale, dai presidenti delle giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio, ovvero da assessori dagli stessi opportunamente delegati per la funzione, dai presidenti delle province di Ascoli Piceno, l'Aquila, Rieti e Teramo, ovvero gli assessori dagli stessi appositamente delegati per la funzione e dal segretario generale, con voto consultivo;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

Art. 1.

Destinazione delle pertinenze demaniali

1. Le pertinenze demaniali dei fiumi, torrenti, nonché dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche debbono essere rese disponibili per la difesa idraulica dei territori e per la rinaturalizzazione delle aste dei fiumi, torrenti e degli altri corsi d'acqua.

2. Conseguentemente non possono essere rilasciate nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, e quelle scadute, relative alle aree da utilizzarsi per le finalità di cui al primo comma del presente punto, non debbono essere rinnovate; per le medesime aree deve essere altresì ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Qualora sulle aree di cui al comma precedente insistano manufatti realizzati abusivamente, i sindaci sono tenuti ad ordinare l'immediata demolizione ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Può essere consentito in via esclusiva il rilascio di concessioni annuali, eventualmente rinnovabili, per uso agricolo, limitatamente a colture erbacee a ciclo di durata annuale.

5. Sugli immobili esistenti regolarmente autorizzati, nel residuo corso di validità delle concessioni demaniali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, esclusivamente funzionali al mantenimento dello stato di fatto, senza che in virtù di essi possano essere acquisiti diritti relativi alla permanenza in sito dei manufatti.

Art. 2.

Fascia di tutela integrale dei corsi d'acqua

1. Nelle more della pianificazione degli interventi di regimazione idraulica dei corsi d'acqua attraverso il piano di bacino in corso di redazione, sono stabiliti degli ambiti provvisori di tutela integrale dei corsi d'acqua.

In rapporto al ruolo nel bacino idrografico essi vengono suddivisi in tre fasce, individuate nell'apposita corografia in scala 1:100.000, agli atti della segreteria dell'Autorità di bacino e denominate:

1ª fascia appenninica (A)

2ª fascia pedappenninica (PA)

3ª fascia subappenninica (SA)

2. Inoltre la classificazione dei corsi d'acqua riportati in corografia scala 1:250.000 (allegato *A*), è ordinata come segue:

classe 1: fiume Tronto;

classe 2: torrenti e principali affluenti del fiume Tronto, così suddivisi:

in sinistra:

torrente Castellano di Amatrice, rio di Scandarello, torrente la Neia, fosso Traversano, rio di Capodacqua, fosso Pescara, fosso Capodirigo, fosso della Camartina, fosso di Pretare, rio di Novele, fosso di Tallacano, fosso di Piandelloro, torrente Fluvione, torrente Chiaro, fosso Pecoraro, torrente Bretta, fosso Riccione, torrente Chifente, torrente Lama, torrente Fiobbo, fosso San Mauro, fosso Carpineto, fosso Centobuchi, fosso dei Galli;

in destra:

fosso Selva Grande, fosso dei Molinaro, torrente Lagozzo, fosso di San Tommaso, torrente Chiarino, fosso Capodipiano, fosso della Montagna, fosso di Cervara, torrente Castellano, torrente Marino, fosso Coste di Nardo, fosso di Ancarano, fosso di Casa Monica, fosso Lupo di Controguerra;

classe 2: corsi d'acqua minori che sfociano direttamente al mare:

in sinistra: fosso Ragnola, fosso collettore;

in destra: fosso Giardino, fosso Fontemaggio, fosso Franchi;

classe 3: tutti gli altri corsi d'acqua pubblici non nominati.

3. A partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è stabilito un ambito provvisorio di tutela in cui è vietata ogni nuova edificazione ed ampliamento degli edifici esistenti, nonché l'accumulo o lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto.

4. Nel caso in cui gli argini o le sponde non siano chiaramente definiti, la larghezza degli ambiti provvisori di tutela deve essere valutata considerando l'assetto definitivo del regime idraulico del corso d'acqua nel tratto interessato per una piena con tempo di ritorno di 100 anni.

5. Per i corsi d'acqua incassati, oltre all'osservanza delle presenti norme sugli ambiti provvisori di tutela, la distanza a cui è possibile realizzare le costruzioni, dovrà essere determinata in relazione alla verifica di stabilità della sponda interessata.

6. Nelle zone individuate è inoltre vietata:

l'apertura di nuove cave;

l'estrazione di inerti non strettamente necessari ai lavori di sistemazione idraulica in sito;

l'apertura di nuove discariche pubbliche e private, con esclusione degli interventi necessari alla bonifica di quelle esistenti che non è possibile trasferire;

il deposito di sostanze pericolose o di materiali a cielo aperto (edilizi, rottami, autovetture, ecc.);

gli impianti tecnologici fuori terra attinenti al trattamento delle acque reflue, l'accumulo di acqua a scopo irriguo, industriale o promiscuo e ricreativo.

7. Sono fatte salve esclusivamente le opere attinenti al regime idraulico e di sistemazione ambientale ed idrogeologica atti a ridurre il rischio di esondazione, le derivazioni o le captazioni di acqua, gli scarichi di acqua preventivamente depurate, nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche, preventivamente approvate dall'Autorità di bacino del fiume Tronto.

8. La larghezza di detto ambito provvisorio di tutela è così ordinato:

classe 1	fascia (A)	mt	50	per ogni lato
	fascia (PA)	mt	100	per ogni lato
	fascia (SA)	mt	150	per ogni lato
classe 2	fascia (A)	mt	20	per ogni lato
	fascia (PA)	mt	40	per ogni lato
	fascia (SA)	mt	60	per ogni lato
classe 3	fascia (A)	mt	10	per ogni lato
	fascia (PA)	mt	20	per ogni lato
	fascia (SA)	mt	30	per ogni lato

Art. 3.

Aree soggette a rischio idraulico

1. Sono considerate aree a rischio di esondazione quelle individuate in corografia scala 1:25.000 (allegato *B*), desunte dal piano stralcio relativo al rischio idraulico dell'asta terminale del fiume Tronto, redatto dalla società d'ingegneria C. Lotti & Associati di Roma, approvato dal Comitato istituzionale di questa Autorità con deliberazione n. 5 del 7 novembre 1997.

2. In dette aree i nuovi edifici dovranno avere il primo livello destinato alla residenza di persone, alle attività produttive, a locali di deposito di materiali o macchinari in quantità rilevante e di valore, all'installazione di impianti tecnologici primari (idrico, elettrico, termico, comunicazioni), ad una quota superiore di almeno 1,50 m (metri uno e cinquanta) dal piano medio di campagna.

3. Le amministrazioni comunali dovranno apportare le conseguenti varianti ai loro regolamenti edilizi, ed in sede di revisione generale degli strumenti urbanistici, provvedono affinché non siano ubicate nelle aree a rischio di esondazione attività pericolose o caratterizzate da affluenza rilevante di pubblico.

4. Le amministrazioni inoltre debbono predisporre programmi di adeguamento della viabilità, in modo da renderla in maggior parte praticabile anche in caso di esondazione.

5. L'Autorità di bacino, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, incentivano il trasferimento degli insediamenti insistenti su aree private comprese nell'ambito provvisorio di tutela di cui all'art. 2, mediante l'adozione di atti legislativi e di programmi che prevedono la priorità della concessione di finanziamenti agevolati e la disponibilità di nuove aree da individuare o nella fase di revisione generale degli strumenti urbanistici, o mediante l'approvazione di specifiche varianti.

6. Negli ambiti dei corsi d'acqua, nonché nelle aree ricadenti nelle fasce di vincolo e di tutela previste dalle norme ambientali e paesaggistiche vigenti, sono vietati l'accumulo e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto.

7. Le amministrazioni comunali devono segnalare all'Autorità di bacino la presenza di depositi di rifiuti di cui al primo comma del presente punto, la quale stabilisce, in base alla natura dei rifiuti ed all'entità di depositi, se alla loro rimozione debba provvedere l'amministrazione comunale stessa.

8. In caso di presenza di rilevanti giacimenti di rifiuti, l'Autorità di bacino individua anche i soggetti che debbono elaborare i relativi progetti e provvedere alla conseguente rimozione.

9. Le amministrazioni provinciali nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla polizia delle acque, provvedono alla vigilanza relativa all'accumulo ed allo smaltimento dei rifiuti nelle zone di cui al sesto comma del presente articolo.

Art. 4.

Interventi di rilevante trasformazione del territorio

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, art. 1, commi 3 e 4, le opere di rilevante trasformazione del territorio si dividono in cinque categorie:

a) opere di mobilità: strade, autostrade, superstrade, ferrovie, eliporti, aeroporti.

Qualificazione interventi: costruzione nuove strade classificabili come autostrade con relativi raccordi, superstrade, statali, provinciali ed intercomunali, rettifiche di tracciati per le strade esistenti con creazione di nuovi percorsi e varianti sostanziali. Attraversamenti dei principali corsi d'acqua con manufatti di 1ª e 2ª categoria.

b) opere fluviali, marittime, costiere, invasi artificiali.

Qualificazione interventi: nuova regimazione dei corsi d'acqua mediante rettifiche consistenti e costruzione di nuovi argini per tratti considerevoli; realizzazione di nuovi profili di compensazione mediante la costruzione di opere trasversali (briglie, traverse, ecc.).

Nuove opere di difesa della costa mediante scogliere di massi lapidei dei diversi tipi. Invasi artificiali con dighe di ritenuta di altezza superiore a mt 10 e capacità superiore a 100.000 mc per diversi uso (industriale, irriguo, plurimo);

c) opere tecnologiche: elettrodotti, acquedotti, gasdotti, serbatoi, collettori fognari, depuratori, ripetitori e simili.

Qualificazione interventi: nuove linee con potenziale superiore a 150 Kv, opere di captazione di nuove sorgenti o connesse a derivazioni da corsi d'acqua, acquedotti con portata uguale o superiore a 30 l/s; gasdotti con pressione di esercizio superiore a 24 bar. Attraversamenti dei corsi d'acqua. Serbatoi con altezza massima fuori terra superiore a m 5, torri piezometriche, collettori fognari a carattere intercomunale e consorziale. Depuratori con capacità superiore ai 5.000 abitanti equivalenti; impianti consorziali a servizio di attività produttive. Ripetitori con nuove antenne a traliccio con altezza superiore a m 12. Nuove antenne con sistema a parabola riflettente di superficie superiore a 36 mq.

d) opere di difesa di versanti instabili o degradati: attività estrattive ed opere connesse.

Qualificazione interventi: consolidamento di versanti in frana e di centri abitati di notevoli dimensioni (fronte di frana superiore a mt 100 con un'area interessata superiore a mq 2.000). Nuovi rimboschimenti ed opere di bonifica. Apertura ed ampliamenti di cave e miniere a cielo aperto. Sistemazione e recupero di cave e miniere esistenti.

e) discariche per rifiuti solidi e fanghi: impianti di smaltimento dei rifiuti dei diversi tipi.

Qualificazione interventi: apertura o ampliamento discariche per rifiuti solidi urbani, speciali, tossici o nocivi, costruzione di impianti di eliminazione e trattamento dei rifiuti; risanamento di discariche esistenti.

2. Prescrizioni generali: Per le opere di rilevante trasformazione del territorio sopraelencate e per gli strumenti urbanistici generali questa Autorità dovrà verificare la compatibilità delle previsioni con gli indirizzi di tutela dettati dalle presenti norme di salvaguardia.

3. Il parere di questa Autorità peraltro costituisce necessario ed indispensabile presupposto per l'approvazione degli strumenti urbanistici e dei relativi progetti esecutivi da parte degli enti attuatori (regioni, province, comuni e loro consorzi, enti pubblici territoriali).

4. Tale parere può essere reso nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti norme sulla semplificazione delle procedure amministrative.

Art. 5.

Documentazione tecnico-amministrativa

1. La richiesta di parere a questa Autorità deve essere accompagnata dai progetti corredati dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa del progetto con:

descrizione dell'intervento proposto;

compatibilità paesistico ambientale con l'individuazione delle risorse paesistico ambientali interessate all'intervento (regime idrico, suolo, atmosfera), la descrizione degli effetti indotti sul territorio e della probabilità di rischi.

b) disegni con i seguenti elaborati:

corografia della zona interessata dall'opera in scala 1:25.000 con gli estremi di identificazione delle tavole IGM impiegate; planimetrie, in scala opportuna, dello stato attuale e modificato, nonché della situazione catastale; piante prospetti, sezioni con precisi riferimenti quotati; eventuali particolari costruttivi;

c) relazione geologica-geotecnica, con le caratteristiche geomorfologiche dell'area interessata dall'opera, estesa all'intera zona, e con i risultati delle indagini effettuate;

d) documentazione fotografica con indicazione in planimetria dei punti di ripresa.

Art. 6.

Interventi di rilevante trasformazione del territorio in zone di confine tra regioni e provincie

Per gli interventi ubicati all'interno del territorio di competenza ma a confine tra regioni e province diverse, l'Autorità di bacino nell'esprimere il proprio parere di competenza, quale atto propedeutico e vincolante rispetto all'approvazione delle competenti amministrazioni secondo le vigenti disposizioni di legge, svolgerà un'azione di coordinamento fra le amministrazioni interessate territorialmente, promuovendo i relativi accordi di programma.

Art. 7.

Disciplina per la tutela delle acque e del suolo dall'inquinamento

1. È vietata la realizzazione di nuovi sistemi per lo scarico di fluidi reflui senza la preventiva attivazione degli impianti di depurazione idonei, o senza il collegamento ad altri esistenti, dopo che ne sia stata accertata l'idoneità nei riguardi della composizione e della portata del liquame da trattare.

2. Le condotte e gli impianti di depurazione esistenti devono essere controllati per accertarne lo stato di funzionalità in rapporto ad eventuali perdite, sversamenti, ed efficacia del trattamento, in relazione alla possibilità di inquinare le acque delle falde.

3. Le nuove opere lineari di convogliamento dei fluidi reflui devono essere provviste di telerivelatori di guasto che consentano all'Ente gestore di controllarne in ogni momento l'integrità.

4. I tratti di conduttura eventualmente presenti negli alvei, qualora non siano previsti idonei accorgimenti tecnici atti a proteggerli dagli effetti dell'erosione delle acque, devono essere rimossi e sostituiti da altri con tracciati alternativi.

5. Nel rispetto delle finalità della legislazione nazionale e regionale è fatto obbligo ai soggetti titolari di scarichi fognari e di acque reflue, di discariche, di impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti solidi ricadenti nel bacino del Tronto, a fornire i dati quali-quantitativi degli ultimi dieci anni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione e di fornire entro il giorno 15 di ogni mese i dati relativi al mese precedente.

6. All'Autorità di bacino spetta il compito di verificare il rispetto delle previsioni della pianificazione esistente, il corretto e razionale smaltimento delle acque reflue conseguenti agli usi civili dell'acqua, nonché di proporre soluzioni integrative e migliorative sul territorio.

Art. 8.

Misure per garantire un equilibrato utilizzo della risorsa idrica nella stagione estiva

1. Le Autorità di bacino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, debbono assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni nel territorio di competenza, al fine di garantire durante la stagione estiva, un equilibrato utilizzo della risorsa idrica, a tutela, compatibilmente con la disponibilità idrica naturale, dei legittimi interessi degli Enti concessionari, nonché della sussistenza in alveo, di un adeguato deflusso minimo atto a garantire l'alimentazione della falda di subalveo;

2. L'emergenza idrica dovuta a grave siccità si verifica allorquando nelle stazioni pluviometriche dell'osservatorio geofisico di Macerata, poste all'interno del bacino idrografico del fiume Tronto, ubicate ad Ascoli Piceno, Venarotta, Maltignano, Castel di Lama, Offida, Castorano, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, viene registrato nei mesi di maggio, giugno e prima decade di luglio un livello in mm di precipitazione piovosa, inferiore del 30% della media stagionale, nello stesso periodo di tempo, degli ultimi dieci anni.

3. I suddetti dati verranno forniti dall'osservatorio geofisico di Macerata.

4. Il programma di regolazione dei deflussi si fonda sul presupposto che l'eventuale deficit idrico dovuto ad un saldo positivo tra fabbisogno e disponibilità naturale debba essere utilmente ridotto, ripartendo equamente gli oneri, tra i soggetti che sono direttamente interessati all'uso delle acque nel bacino del fiume Tronto.

5. Un primo soggetto è rappresentato dall'Enel, in quanto gestore degli invasi idroelettrici di Scandarella, Capodiponte, Talvacchia e Mozzano, e quindi riferimento principale nella gestione delle acque generate nel bacino montano al quale vengono richiesti tempi e procedure di svuotamento dei serbatoi idroelettrici, secondo modalità che, oltre a tenere conto delle esigenze di produzione idroelettrica, considerino prioritariamente le esigenze delle utenze di valle, ed in subordine la fruibilità paesaggistica degli invasi stessi.

6. Un secondo soggetto è rappresentato dal consorzio irriguo del Tronto, in quanto utilizzatore delle acque e quindi sostanzialmente riferimento principale per il regolare afflusso delle acque nel basso corso, al quale viene richiesta una parziale riduzione rispetto ai prelievi attualmente assentiti, in virtù dei decreti di concessione.

7. Quale terzo elemento presente nel programma di regolazione dei deflussi va infine menzionata la presenza di una portata minima vitale nel Tronto, alla confluenza del torrente Castellano, che permetta la preservazione dell'assetto idrobiologico e la ricarica dei corpi idrici profondi.

Art. 9.

Periodo di attuazione del piano di regolazioni

1. Il programma di regolazione dei deflussi avrà inizio nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 30 settembre ed interesserà i principali soggetti pubblici e privati che risultano avere titolarità di prelievo sulle acque del bacino idrografico del Tronto.

2. L'Enel, in quanto gestore degli invasi idroelettrici di Scanderella, Capodiponte, Talvacchia e Mozzano, ai quali è riconosciuta una funzione di regolazione stagionale dei deflussi.

3. Il consorzio di bonifica del Tronto, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Tronto in località Brecciarolo, direttamente dall'alveo del fiume.

Art. 10.

Garanzie del deflusso minimo vitale

1. Nell'alveo principale del Tronto dovrà essere garantita peraltro una portata di rispetto, perciò detta minimo deflusso costante vitale, a tutela delle locali condizioni idrobiologiche naturalistiche ed igienico-ambientali, dell'ecosistema acquatico e dell'alimentazione delle falde in subalveo. In condizioni di pieno soddisfacimento della richiesta idrica per uso irriguo, dovrà essere assicurata la presenza nel Tronto, a valle della confluenza del torrente Castellano, di almeno 1,00 mc/s, stabilito in base ai valori della portata minima del fiume Tronto forniti dall'istituto idrografico e mareografico di Bologna; in caso di parziale riduzione delle competenze irrigue, la portata minima vitale sarà ridotta della stessa quota parte delle utenze irrigue, e sarà pertanto pari a:

0,90 mc/s per il periodo compreso tra il 16 luglio ed il 15 agosto;

0,80 mc/s per il periodo compreso tra il 16 agosto ed il 30 settembre.

2. I manufatti idraulici atti a derivare l'acqua dal corso principale del fiume Tronto dovranno essere regolati in modo tale da garantire con continuità il regolare deflusso della portata minima in alveo, con una velocità tale da non pregiudicare le condizioni idrogeologiche esistenti e di salvaguardare così la ittiofauna.

Art. 11.

Regolazione delle utenze irrigue e dei serbatoi idroelettrici

1. Le utenze irrigue della media asta fluviale del Tronto subiranno una riduzione della spettanza di prelievo assentita dai decreti di concessione, nella misura massima del:

10% per il periodo compreso tra il 16 luglio ed il 15 agosto;

20% per il periodo compreso tra il 16 agosto ed il 30 settembre.

2. L'ENEL per l'intero periodo di attuazione delle presenti misure di salvaguardia, dovrà effettuare una graduale erogazione dai propri serbatoi di un volume d'acqua per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenendo conto delle riduzioni sopra riportate.

3. Il volume accumulato nei serbatoi non potrà in nessun caso essere inferiore al 20% del massimo volume utile.

Art. 12.

Riduzione delle misure di salvaguardia

1. Qualora, in relazione ad un incremento della produzione idrologica del bacino montano, verrà constatata una attenuazione dello stato di sofferenza idrica, il segretario generale potrà, con proprio provvedimento, anche temporalmente, modificare in senso meno restrittivo le misure di salvaguardia di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 13.

Regolazione, misura e disciplina nell'uso delle utenze idriche

1. Le opere di presa e derivazione di acqua per qualsiasi uso a favore di concessionari pubblici e privati dovranno essere dotate di apparecchiatura di misurazione, registrazione e controllo delle portate derivate, al fine di consentire il bilancio idrico temporale degli utilizzi.

2. Gli uffici competenti al rilascio delle concessioni dovranno inserire nei relativi disciplinari specifiche prescrizioni per l'istallazione delle suddette apparecchiature pena la decadenza o la revoca delle concessioni.

3. È fatto obbligo:

ai soggetti gestori di servizio idrico;

ai soggetti gestori di servizi comprensoriali irrigui;

ai soggetti titolari di concessioni di prelievo superiori a 30 l/s,

nel periodo maggio-ottobre, aventi punti di approvvigionamento ricadenti nel bacino del Tronto a fornire ai predetti uffici i dati di prelievo degli ultimi dieci anni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti misure e di fornire entro il giorno 15 di ogni mese i dati di prelievo, suddivisi per diversi usi, e per le diverse fonti, relativi al mese precedente.

Art. 14.

Disposizioni finali - Norme transitorie

1. Gli ambiti provvisori di tutela previsti nell'art. 2 non si applicano nelle aree urbanizzate soggette agli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti misure di salvaguardia, con esclusione delle aree appartenenti al demanio idraulico dello Stato.

2. Si intendono per aree urbanizzate le zone omogenee A, B e D di completamento, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2 lettera *b)* del decreto ministeriale n. 02104/1968 n. 1444, nonché le zone F, di cui al succitato decreto.

3. Inoltre sono fatte salve le previsioni urbanistiche di strumenti attuativi vigenti nelle zone C rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n. 1444/1968.

4. Restano comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste dagli strumenti di pianificazione vigenti e da leggi statali e regionali.

Art. 15.

Copia della presente deliberazione, completa degli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, è depositata, ai fini della consultazione presso la segreteria dell'Autorità di bacino del fiume Tronto ed anche, per la parte di territorio in cui ricadono aree soggette a rischio idraulico, presso i comuni interessati.

Art. 16.

La presente delibera sarà notificata ai comuni nei confronti dei quali le misure di prevenzione del rischio idraulico sono destinate ad esplicare efficacia e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nei bollettini ufficiali delle regioni Marche, Abruzzo e Lazio, con l'elenco dei predetti comuni (allegato *C*).

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Ascoli Piceno, 23 ottobre 1998

Il presidente: DI ODOARDO

ALLLEGATO *C*

ELENCO DEI COMUNI DEL BACINO DEL FIUME TRONTO INTERESSATI DALLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO.

Comune	*Provincia*
San Benedetto del Tronto	Ascoli Piceno
Monteprandone	Ascoli Piceno
Monsampolo del Tronto	Ascoli Piceno
Martinsicuro	Teramo
Colonnella	Teramo
Controguerra	Teramo

98A10152

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto rettorale n. 196/AG del 10 giugno 1997 con il quale è stata istituita la facoltà di ingegneria di Lecco con annessi i corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria edile e ingegneria meccanica, nonché i bienni dei corsi di laurea in ingegneria già istituiti ed attivati presso la facoltà di ingegneria di Milano e i corsi di diploma universitari in edilizia, ingegneria logistica e della produzione e in ingegneria meccanica, a seguito delle deliberazioni adottate dagli organi accademici del Politecnico di Milano;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, comma 101 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto del Politecnico di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica - Regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento per la Lombardia nelle sedute del 3 e 21 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo I - capitolo I - concernente la facoltà di ingegneria di Milano, nell'art. 15 «Durata degli studi, corsi di laurea», e soppressa la lettera *B)* contenente i

corsi di laurea in ingegneria della sede di Lecco e conseguentemente è soppressa anche la «lettera *A)* nella sede di Milano».

A seguito delle modificazioni sopra disposte, l'art. 15 è pertanto così riformulato.

«Art. 15. Durata degli studi, corsi di laurea.

La facoltà di ingegneria di Milano conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:

in ingegneria civile;

in ingegneria edile;

nel settore industriale:

in ingegneria chimica;

in ingegneria elettrica;

in ingegneria dei materiali;

in ingegneria meccanica;

in ingegneria nucleare;

nel settore dell'informazione:

in ingegneria delle telecomunicazioni;

in ingegneria elettronica;

in ingegneria informatica;

intersettoriale:

in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

in ingegneria gestionale;

in ingegneria biomedica.

Tutti i corsi di laurea hanno durata quinquennale.

Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, gli insegnamenti da attivare compresi nei raggruppamenti corrispondenti alle annualità indicate, per ciascuna area disciplinare negli articoli da 23 a 35.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizione di legge».

Art. 2.

Conseguentemente alla modifica disposta all'art. 1 del presente decreto, nel medesimo titolo I - capitolo I - gli articoli 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 e 49, concernente i corsi di laurea della sede di Lecco, rispettivamente, in ingegneria aerospaziale, ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, ingegneria dei materiali, ingegneria meccanica, ingegneria nucleare, ingegneria delle telecomunicazioni, sono soppressi con il conseguente scorrimento degli articoli successivi.

Art. 3.

Dopo l'art. 114, relativo al diploma universitario in ingegneria meccanica rilasciato dalla facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa, è inserito il Titolo IV - Capitolo IX, concernente la facoltà di ingegneria di Lecco e gli articoli relativi ai corsi di laurea e di diploma universitario, con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

TITOLO IV

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DI LECCO

Capitolo IX

Art. 115 - DURATA DEGLI STUDI, CORSI DI LAUREA.

La facoltà di ingegneria di Lecco conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:

in ingegneria civile;

in ingegneria edile;

nel settore industriale:

in ingegneria meccanica.

Tutti i corsi di laurea hanno durata quinquennale.

Sono inoltre istituiti i primi due anni dei seguenti corsi di laurea in ingegneria:

nel settore industriale:

in ingegneria aerospaziale;

in ingegneria chimica;

in ingegneria elettrica;

in ingegneria dei materiali;

in ingegneria nucleare;

nel settore dell'informazione:

in ingegneria delle telecomunicazioni;

in ingegneria elettronica;

in ingegneria informatica;

intersettoriale:

in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

in ingegneria gestionale;

in ingegneria biomedica.

Gli insegnamenti dei bienni dei corsi di laurea indicati nel comma precedente, tenuti presso la facoltà di Lecco, sono compatibili con gli ordinamenti degli studi previsti per gli omologhi corsi di laurea tenuti nella sede di Milano, in modo che gli allievi che abbiano frequentato i primi due anni a Lecco possano iscriversi al terzo anno dei corsi omologhi presso le sedi di Milano e di Bovisa per il conseguimento delle relative lauree in ingegneria.

Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, gli insegnamenti da attivare compresi nei raggruppamenti corrispondenti alle annualità indicate, per ciascuna area disciplinare negli articoli da 123 al 36.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizione di legge.

Art. 116 - INDIRIZZI DEI CORSI DI LAUREA.

1. Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea di cui all'art. 115 possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati oltre che in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

Indirizzi del corso di laurea in:

ingegneria civile:

1) geotecnica;

2) idraulica;

3) strutture;

4) trasporti.

ingegneria meccanica:

1) automazione industriale e robotica;

2) costruzioni;

3) energia;

4) produzione;

5) veicoli terrestri.

2. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 117 - ANNUALITÀ, ARTICOLAZIONE DEI CURRICULA.

1. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà favorirà l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari od extrauniversitari, sia presso imprese ed industrie qualificate. Le modalità di riconoscimento del periodo di studio effettuato all'estero, presso le Università con le quali siano state stipulate convenzioni di scambio degli allievi dei corsi di laurea, ai fini del completamento degli studi per il conseguimento della laurea saranno stabilite nel regolamento didattico di facoltà.

2. L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

Per la laurea in ingegneria edile, gli insegnamenti che saranno annualmente inserite nel Manifesto, nel rispetto delle annualità elencate nella tabella relativa alla laurea in ingegneria edile (art. 128), dovranno assicurare nel loro insieme non meno di 3000 ore di attività formative (lezioni ed esercitazioni). Le restanti ore necessarie per raggiungere il globale di 4000, indicate dalla normativa CEE per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto, saranno assicurate dallo svolgimento di attività di progettazione in appositi laboratori, previsti in numero minimo di 5, almeno uno per anno di corso. I laboratori saranno organizzati e gestiti o da corsi monodisciplinari o da corsi integrati o in modo interdisciplinare. In tali laboratori gli studenti saranno impegnati in attività applicative e di sviluppo culturale, metodologico e strumentale della progettazione architettonica, edilizia ed urbanistica considerate centrali per la formazione specifica.

3. L'attività didattico formativa è organizzata sulla base di insegnamenti costituiti da corsi ufficiali monodisciplinari (di durata intera, comprendente non meno di 80 ore di attività didattica assistita, o di durata ridotta, 40-60 ore annue) o di corsi ufficiali integrati, costituiti come corsi di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno 20 ore ciascuno da due o al più tre, docenti che faranno tutti parte della commissione di esame.

4. Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più annualità distinte, con la stessa denominazione, poste in successione nel tempo e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I annualità, II annualità, ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

5. Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, potranno essere eventualmente utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori); l'equivalente in frazione di annualità di ciascuno di tali moduli didattici sarà stabilito di volta in volta dalla facoltà, all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

6. Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

7. Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati.

8. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

Art. 118 - ISCRIZIONI ANNI DI CORSO, ESAME DI LAUREA.

1. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto annuale degli studi, pari a:

2 annualità per l'iscrizione al secondo anno;

6 annualità per l'iscrizione al terzo anno;

11 annualità per l'iscrizione al quarto anno;

17 annualità per l'iscrizione al quinto anno.

2. In caso di non ottenimento del previsto numero minimo di attestazioni di frequenza lo studente dovrà iscriversi come ripetente; nel caso di ottenimento delle richieste attestazioni di frequenza, ma di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

3. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 123 e 136 e superato i relativi esami per il numero di annualità proposto da ciascun corso di laurea ed approvato dal consiglio di facoltà. Il numero minimo di annualità non potrà essere inferiore a 29.

4. Sino alla concorrenza massima di due annualità gli insegnamenti e gli esami relativi potranno essere sostituiti dai moduli didattici di cui al quinto comma del precedente art. 117 secondo quanto previsto nel manifesto annuale degli studi, e dalle relative prove di accertamento.

5. Entro il primo triennio di studi lo studente deve inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera.

6. L'esame di laurea consiste in prove intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni scientifiche e tecniche nel corso di laurea prescelto anche attraverso elaborati ed un'eventuale tesi di laurea.

Art. 119 - MANIFESTO ANNUALE DEGLI STUDI, PIANO ANNUALE DEGLI STUDI.

1. Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie di cui agli articoli 123 e 136, sia per quelle di orientamento, sia infine per quelle a scelta, necessarie per raggiungere il valore minimo di annualità che consente l'accesso all'esame di laurea, secondo quanto stabilito all'art. 118. Le denominazioni degli insegnamenti saranno assunte tra quelle indicate, nei settori scientifico disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990.

2. Il manifesto annuale degli studi definirà inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;

eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta;

la durata (annualità o semi-annualità), nonché le discipline afferenti ad annualità integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 117;

le modalità dell'esame di laurea.

3. L'identità di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identità di programmi, di svolgimento, di docente.

Art. 120 - NORME TRANSITORIE.

Nel regolamento di facoltà verranno definite le norme, relative agli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo, per la conclusione degli studi.

Art. 121 - ESAMI DI PROFITTO.

Gli esami di profitto possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti.

Art. 122 - ESAME DI LAUREA.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori prescritti nello statuto per il corso di laurea prescelto e quelli da lui scelti secondo le norme indicate nello statuto stesso. Lo studente deve presentare all'esame tesi, progetti o altri elaborati attinenti alle materie del corso di laurea cui è iscritto, svolti sotto il controllo degli insegnanti di tali materie, con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 123 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria aerospaziale, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno le 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno 6 delle 7 annualità della seguente tabella caratterizzante il settore industriale:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1

Almeno 5 delle 6 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria aerospaziale:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I03X	Fluidodinamica	2
I02A	Meccanica del volo	1
102B	Costruzioni e strutture aerospaziali	1
102C-K04X	Impianti e sistemi aerospaziali - Automatica	1
108A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
109X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1

Art. 124 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A	Fisica generale	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno le 12 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H11A	Disegno	1
H01A	Idraulica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
D01B	Geologia applicata	1
H01B	Costruzioni idrauliche	1
H02X	ingegneria sanitaria-ambientale	1
I05B	Fisica tecnica ambientale	1
H06X-D04B	Geotecnica-geofisica applicata	
I04C-I17X	Sistemi e tecnologie energetiche-elettrotecnica	1
H05X	Topografia e cartografia	1
H14B	Tecnica e pianificazione urbanistica	1
K04X	Automatica	1
E03A	Ecologia	1
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1

Per l'indirizzo ambiente sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H02X	ingegneria sanitaria-ambientale	2
H01B	Costruzioni idrauliche	1

Per l'indirizzo difesa del suolo sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01B	Costruzioni idrauliche	1
H06X	Geotecnica	
H14X	Tecnica e pianificazione urbanistica	1
H07B	Tecnica delle costruzioni	1

Per l'indirizzo georisorse sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H05X	Topologia e cartografia	1
H01B	Costruzioni idrauliche	1
D04B	Geofisica applicata	
D04C	Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione	
H01B	Costruzioni idrauliche	
H05X	Topografia e cartografia	
I16C	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo	1

Per l'indirizzo pianificazione e gestione territoriale sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K04X	Automatica	1
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica	1
H04X	Trasporti	
N10X	Diritto amministrativo	
P01J	Economia regionale	
H02X	ingegneria sanitaria-ambientale	1

Art. 125 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICA.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria biomedica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno 11 delle 12 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in biometica:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
E05A-E09A	Biochimica - Anatomia umana	
E04A-E06A	Fisiologia generale - Fisiologia umana	2
H01A-I03X	Idraulica - Fluidodinamica	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
H07A	Scienza delle costruzioni	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I04B	Macchine a fluido	
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	1
I26A	Bioingegneria meccanica	
I26B	Bioingegneria chimica	1
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
I17X	Elettrotecnica	
K01X-K03X	Elettronica - Telecomunicazioni	2
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
K06X	Bioingegneria elettronica	1

Sono inoltre obbligatorie le seguenti 3 annualità:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I26A	Bioingegneria meccanica	
K06X	Bioingegneria elettronica	3

Art. 126 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria chimica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno le 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno 6 delle 7 annualità della seguente tabella caratterizzante il settore industriale:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I07X	Meccancia applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1

Almeno 5 delle 6 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria chimica:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
C05X-C06X	Chimica organica - Chimica	1
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I15E	Chimica industriale e tecnologica	1
I15C	Impianti chimici	
I15D	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	2
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1

Art. 127 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno le 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno 6 delle 8 annualità indicate nella seguente tabella caratterizzante il settore civile:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H11X	Disegno	1
H01A-H01B	Idraulica - Costruzioni idrauliche	1
H07A	Società delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I17X	Elettronica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	2
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
H06X	Geotecnica	1

Almeno 5 delle 6 annualità indicate nella seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria civile:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	1
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H05X	Topografia e cartografia	1
H04X	Trasporti	1
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica	
K04X	Automatica	1

Per l'indirizzo geotecnico sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H06X	Geotecnica	2
D02B	Geologia applicata	1

Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A	Idraulica	1
H01B	Costruzioni idrauliche	1
H02X	Ingegneria sanitaria ambientale	1

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	3

Per l'indirizzo trasporti sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
D02B	Geologia applicata	1
H04X	Trasporti	1

Art. 128 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno le 6 annualità della seguente tabella caratterizzante il settore civile:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H11X	Disegno	1
H01A-H01B	Idraulica - Costruzioni idrauliche	1
I07A	Scienza delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	1
I05B	Fisica tecnica ambientale	1
H06X	Geotecnica	1

Almeno 14 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria edile:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H08B	Tecnica e produzione edilizia	1
H10A	Composizione architettonica e urbana	3
H12X	Storia dell'architettura	1
H12X-L25C	Storia dell'architettura - Storia dell'arte contemporanea	1
H14A-H14B	Tecnica e pianificazione urbanistica - Urbanistica	1
H08A	Architettura tecnica	1
H11X	Disegno	1
H13X-H08A	Restauro - Architettura tecnica	1
N10X	Diritto amministrativo	
P01J	Economia regionale	
Q05A-Q05D	Sociologia generale - Sociologia dell'ambiente e del territorio	1

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	
H05X	Topografia e cartografia	
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	
H08A	Architettura tecnica	
H08B	Tecnica e produzione edilizia	
H10A	Composizione architettonica e urbana	
H11X	Disegno	
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica	
H14B	Urbanistica	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I17X	Elettrotecnica	2

Art. 129 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno le 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno 6 delle 7 annualità della seguente tabella caratterizzante il settore industriale:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-I04C	Macchine e fluido - Sistemi e tecnologie energetiche	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1

Almeno 5 delle 6 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria elettrica:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1

Per l'indirizzo automazione industriale sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	3

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	
I17X	Elettrotecnica	3

Art. 130 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno le 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B	Probabilità e statistica matematica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A	Fisica generale	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno le 6 annualità della seguente tabella caratterizzante il settore dell'informazione:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Almeno le 5 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria elettronica:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K02X	Campi elettromagnetici	1
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	
K04X	Automatica	1
K01X	Elettronica	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Per l'indirizzo microelettronica sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A	Analisi matematica	
A04A	Analisi numerica	1
K01X	Elettronica	1
K01X	Elettronica	
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1

Per l'indirizzo strumentazione sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A	Analisi matematica	
A04A	Analisi numerica	1
K01X	Elettronica	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1

Per gli studenti che non seguono alcuno degli indirizzi sopra elencati sono obbligatorie le seguenti annualità:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A	Analisi matematica	
A04A	Analisi numerica	1
K01X	Elettronica	1

Art. 131 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria gestionale, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno le 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	1
P01A	Economia politica	1

Almeno 11 delle 12 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria gestionale:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
108A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	2
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
I17X	Elettrotecnica	
K01X-K03X	Elettronica - Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
A04B	Ricerca operativa	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

# Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I11X	Impianti industriali meccanici	
I15C	Impianti chimici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1

Art. 132 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno le 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B	Probabilità e statistica matematica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A	Fisica generale	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno le 6 annualità della seguente tabella caratterizzante il settore dell'informazione:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Almeno le 5 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria informatica:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
A04B	Ricerca operativa	1
K04X	Automatica	1
K01X	Elettronica	
K03X	Telecomunicazioni	1

Per l'indirizzo sistemi di automazione industriale sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A	Analisi matematica	
A02B	Probabilità e statistica matematica	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
K04X	Automatica	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
K04X	Automatica	2

Per l'indirizzo sistemi ed applicazioni informatici sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X	Elettronica	
K03X	Telecomunicazioni	
K04X	Automatica	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
127X	Ingegneria economico-gestionale	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2

Art. 133 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno le 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno 6 delle 7 annualità della seguente tabella caratterizzante il settore industriale:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1

Almeno 5 delle 6 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria dei materiali:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
B03X	Struttura della materia	
I15A	Chimica fisica applicata	1
I13X	Metallurgia	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
I06X	Misure meccaniche e termiche	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I17X	Elettrotecnica	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
I11X	Impianti industriali meccanici	
I13X-I15C	Metallurgia - Impianti chimici	1

Art. 134 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno 6 delle 7 annualità della seguente tabella caratterizzante il settore industriale:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1

Almeno 5 delle 6 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria meccanica:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
H01A	Idraulica	
I03X	Fluidodinamica	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I04B	Macchine a fluido	
I06X	Misure meccaniche e termiche	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1

Per l'indirizzo automazione industriale e robotica sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	2
I04B	Macchine a fluido	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I11X	Impianti industriali meccanici	
K04X	Automatica	1

Per l'indirizzo costruzioni sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	2

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I04B	Macchine a fluido	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I08B	Meccanica sperimentale	
I08C	Costruzione di veicoli terrestri	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	
K04X	Automatica	1

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I04B	Macchine a fluido	
I05A	Fisica tecnica industriale	2
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B	Macchine a fluido	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05A	Fisica tecnica industriale	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I08C	Costruzione di veicoli terrestri	
I11X	Impianti industriali meccanici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1

Per l'indirizzo produzione sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I11X	Impianti industriali meccanici	2
A04B	Ricerca operativa	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I11X	Impianti industriali meccanici	
K04X	Automatica	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1

Per l'indirizzo veicoli terrestri sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti 3 annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I08C	Costruzione di veicoli terrestri	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	2
H04X	Trasporti	
I04B	Macchine a fluido	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I08C	Costruzione di veicoli terrestri	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	
I11X	Impianti industriali meccanici	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1

Per gli studenti che non seguono alcuno degli indirizzi sopra elencati non sono obbligatorie 3 annualità a scelta tra i raggruppamenti indicati nel manifesto annuale degli studi.

Art. 135 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA NUCLEARE.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria nucleare, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Le 10 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	5
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
H15X-I27X	Estimo - ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno le 6 annualità della seguente tabella caratterizzante il settore industriale

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1

Almeno le 5 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria nucleare:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
B03X	Struttura della materia	
B04X	Fisica nucleare e subnucleare	1
I12A	Fisica dei reattori nucleari	1
I12B	Impianti nucleari	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1
I12C	Misure e strumentazione nucleari	1

Art. 136 - ANNUALITÀ DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 118, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno le 9 annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B	Probabilità e statistica matematica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A	Fisica generale	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

Almeno le 6 annualità della seguente tabella caratterizzante il settore dell'informazione:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Almeno le 10 annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria delle telecomunicazioni

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K03X	Telecomunicazioni	3
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	
K03X	Telecomunicazioni	1
K02X	Campi elettromagnetici	1
K01X	Elettronica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
K03X-K02X	Telecomunicazioni - Campi elettromagnetici	
K04X-K05A	Automatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K01X	Elettronica	2
K02X	Campi elettromagnetici	
K03X	Telecomunicazioni	1

Capitolo X

Art. 137 - CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI IN INGEGNERIA DELLA FACOLTÀ DI LECCO.

1. La facoltà di ingegneria di Lecco conferisce i seguenti diplomi universitari (diploma universitario), di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

settore industriale:

ingegneria meccanica;

intersettoriali:

ingegneria logistica e della produzione.

Edilizia (v. art. 146).

2. L'iscrizione ai corsi di diploma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

3. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

4. Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 138 - FINALITÀ DEI CORSI DI DIPLOMA.

1. Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi di competenze sia di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di diploma universitario di cui all'art. 137 possono essere articolati in orientamenti definiti dalla facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma universitario se esistenti, all'atto della emanazione del regolamento didattico del diploma universitario. Gli orientamenti saranno caratterizzati da moduli didattici, in numero non inferiore a 3, scelti dalla facoltà, in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento.

2. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria» con la specificazione del corso di diploma seguito.

3. Obiettivo generale di ciascun corso di diploma è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attività di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta, però, più agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti; una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico; una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.

Art. 139 - ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO.

1. La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

2. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento della facoltà.

3. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico (moduli didattici) che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, etc.) di almeno 50 ore. Ciascun insegnamento potrà essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

4. Complessivamente (sui tre anni di corso) l'attività didattica comprende almeno 2.100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

5. Gli insegnamenti che saranno annualmente inseriti nel manifesto, nel rispetto dei moduli didattici elencati nelle tabelle relative ai singoli diplomi universitari in ingegneria articoli 144 e 145, dovranno assicurare nel loro insieme non meno di 1.500 ore di attività formative (lezioni ed esercitazioni). Le restanti ore necessarie per raggiungere il globale di 2.100, saranno assicurate dallo svolgimento di attività di laboratorio, tirocinio, conferenze. La facoltà, nel proprio regolamento didattico, potrà prevedere di affidare l'attività didattica relativa ai laboratori ed alla organizzazione dei tirocini e delle conferenze ed alla relativa attività ditutoring a professori di ruolo o a ricercatori confermati o a professori a contratto.

6. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

7. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere ritenuta dal consiglio della competente struttura didattica, equivalente, al massimo, a due moduli didattici.

8. Nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, i consigli dei corsi di diploma competenti potranno prevedere l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. Le modalità di riconoscimento del periodo di studio effettuato all'estero, presso le Università con le quali siano state stipulate convenzioni di scambio degli allievi dei corsi di diploma, ai fini del completamento degli studi per il conseguimento del diploma saranno stabilite nel regolamento didattico di facoltà.

9. La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

10. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste nello statuto del Politecnico, a professori a contratto.

11. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti, come regolari, non superiore, di norma, alle cento unità.

12. Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti.

13. La facoltà nello stabilire le prove di valutazione degli studenti farà ricorso a criteri che prevedano l'obbligatorietà del sostenere la valutazione, la globalità e continuità dell'accertamento, nonché l'accorpamento delle prove di valutazione in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

Art. 140 - ESAME DI DIPLOMA.

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per il numero di moduli didattici proposto da ciascun corso di diploma universitario ed approvato dal consiglio di facoltà. Il numero minimo di moduli didattici non potrà essere inferiore a 30.

2. L'esame finale di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 141 - REGOLAMENTO DIDATTICO DEI DIPLOMI UNIVERSITARI.

1. Il consiglio di facoltà determina con apposito regolamento:

a) l'articolazione dei corsi di diploma universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma della legge n. 341/1990;

b) il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli del numero di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici;

c) i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

2. Il consiglio di facoltà definisce, sulla base dei regolamenti didattici di Ateneo e di facoltà vigenti, e su proposta del competente consiglio di corso di diploma la denominazione degli insegnamenti da attivare sia per quanto riguarda i moduli didattici obbligatori di cui agli articoli 144 e 145, sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di moduli didattici che consente l'accesso all'esame di diploma, secondo quanto stabilito all'art. 140.

3. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990.

4. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla diploma universitario.

5. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma, di svolgimento, di docente.

6. La facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera; le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa.

Art. 142 - CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA UNIVERSITARIO AFFINI.

1. Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 137 sono dichiarati mutuamente affini ed affini ai corsi di laurea in ingegneria:

1) ingegneria meccanica.

2. Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

3. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà in ogni caso essere superiore al terzo.

4. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea che a coloro che avessero interrotto gli studi di un corso di laurea in ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

5. I corsi di diploma universitario in ingegneria di cui all'art. 137 e quelli di laurea in ingegneria aventi identica denominazione, sono considerati strettamente affini.

Sono dichiarati inoltre strettamente affini il corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione con la laurea in ingegneria gestionale.

6. La facoltà nel riconoscere gli studi nel corso di diploma universitario per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi sia gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano in numero maggiore di norma, rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 143 - NORME TRANSITORIE.

Nel regolamento di facoltà verranno definite le norme, relative agli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo, per la conclusione degli studi.

Art. 144 - MODULI DIDATTICI DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE.

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art. 139 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1	Economia e gestione
P01A	Economia politica		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Meccanica dei solidi
H07A	Scienza delle costruzioni		
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1	
I07X	Meccanica applicata alle macchine		
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	2	
I11X	Impianti industriali meccanici	1	Logistica
I17X	Elettrotecnica	1	Principi, azionamenti e impianti elettrici
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
K01X	Elettronica	1	Apparati e strum.
K04X	Automatica	2	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni		

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli	Contenuto dei moduli
A04B	Ricerca operativa	1	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Gestione ind. dell'energia
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
I11X	Impianti industriali meccanici	1	Gestione degli impianti industriali
I15C	Impianti chimici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
	Totale . . .	23	

Art. 145 - MODULI DIDATTICI DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA MECCANICA.

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria meccanica tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente art. 139 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A0IC	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S0lA	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1	Econ. e gestione
P01A	Economia politica		
H07A	Scienza delle costruzioni		
I08A	Progettazione meccanica è costruzione di macchine	1	Mecc. dei solidi
I07X	Meccanica applicata alle macchine		
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1	
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I03X	Fluidodinamica		
I15B	Principi di ingegneria chimica		
I17X	Elettrotecnica	1	Principi e appl.
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I13X	Metallurgia		
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali		
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		
H01A	Idraulica	1	Meccanica dei fluidi
I03X	Fluidodinamica		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	
I04B	Macchine a fluido	1	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	
I11X	Impianti industriali meccanici	1	
I17X	Elettrotecnica		
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1	Azionamenti Elettrici
	Totale . . .	23	

Capitolo XI

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA

Art. 146 - ISTITUZIONE E DURATA DEL CORSO.

1. Presso la facoltà di ingegneria di Lecco è istituito il corso di diploma universitario in edilizia.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del settore edilizio.

3. Il corso di diploma in edilizia, nei tre indirizzi previsti di: «costruzione», «rilevamento», «gestione», fornirà competenze per rispondere alla domanda presente nel settore edilizio, tanto nel privato che nella pubblica amministrazione, nei campi della organizzazione e conduzione del cantiere edile, dell'attività di rilevamento dell'architettura e dell'ambiente, della gestione e della stima economica dei processi edilizi.

4. Il corso degli studi ha durata triennale.

5. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in edilizia.

Art. 147 - ACCESSO AL CORSO DI DIPLOMA.

1. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

2. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

3. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 148 - AFFINITÀ TRA CORSI DI LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI.

1. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in edilizia è dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in ingegneria edile.

2. Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale e professionale, propedeutica alla formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

3. Il riconoscimento degli studi sostenuti avrà luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai *curricula* dei corsi di laurea;

gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a 18 annualità; le facoltà indicheranno sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i *curricula*, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea; gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea;

il consiglio di facoltà indicherà l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; l'anno di corso sarà di regola il terzo;

nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 149 - ARTICOLAZIONE DEL CORSO DEGLI STUDI.

1. L'attività didattica è di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti anche da più docenti.

2. Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto corrispondono ad una annualità.

3. L'attività didattica complessiva comprenderà non meno di 2100 ore suddivise in: non meno di 1650 ore (33 moduli e 16,5 annualità) per attività didattica; non meno di 250 ore per attività di laboratorio per esercitazioni o per un ulteriore modulo; non meno di 200 ore per attività di tirocinio.

4. Gli esiti dell'attività svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno essere superiori a 17.

5. L'attività di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati.

6. Nel definire le modalità di esame sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro.

7. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

8. Parte dell'attività didattica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore di ingegneria edile, dell'architettura e dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali.

9. L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere.

10. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti; la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 150 - ORDINAMENTO DIDATTICO.

1. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica.

2. Oltre ai moduli che saranno scelti conformemente alle indicazioni di cui al successivo punto 3 dovranno essere previsti moduli per un totale di 200 ore (2 annualità/4 moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale dalle facoltà per soddisfare le esigenze formative di settore e di orientamento all'interno dell'indirizzo; la facoltà per giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del piano di studi potrà discostarsi da quanto indicato nelle tabelle di cui al successivo punto 3) al massimo per quattro moduli didattici.

3. Moduli didattici del corso di diploma universitario in edilizia.

Per il conseguimento del diploma universitario in edilizia tra i moduli didattici previsti nel rispetto del precedente punto 2) devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per settore scientifico-disciplinare, o per insiemi di settori scientifico-disciplinari.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A02B	Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica	2	Istituzioni di matematiche; analisi matematica
B01A	Fisica generale	3	Fisica
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fis. tec. ambientale		Elementi di fisica tecnica
H08A	Architettura tecnica		Progetti di servizi tecnologici
H11X	Disegno	3	Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva; disegno edile; disegno dell'architettura
H05X	Topografia e cartografia	2	Elementi di topografia
H06X-H07A H07B	Geotecnica - Scienza delle costruzioni Tecnica delle costruzioni	3	Elementi di geotecnica, di scienza e di tecnica delle costruzioni
H08A-H08B H10A	Architettura tecnica - Tecnica e produzione edilizia - Composizione architettonica e urbana	5	Elementi di architettura tecnica, organizzazione del cantiere, etc.
H15X	Estimo	1	Fondamenti di estimo
N10X	Diritto amministrativo	2	Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia; diritto urbanistico
H12X	Storia dell'architettura	1	Storia dell'architettura; storia delle tecniche architettoniche
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1	Tecnologia dei materiali e chimica applicata
H08A-H11X	Architettura tecnica - Disegno	1	Progettazione edile assistita
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni		Disegno automatico
		Totale 24	
Indirizzo costruzione:			
H07B	Tecnica delle costruzioni	1	Tecnica delle costruzioni
H08A-H08B	Architettura tecnica - Tecnica e produzione edilizia	4	Architettura tecnica; organizzazione del cantiere
		Totale 29	
Indirizzo rilevamento:			
H10A	Composizione architettonica urbana	1	Composizione architettonica; progettazione edile
H11X-H12X	Disegno - Storia dell'architettura	2	Rilievo dell'architettura; storia dell'architettura
H05X	Topografia e cartografia	2	Topografia; fotogrammetria; cartografia tematica
		Totale 29	
Indirizzo gestione:			
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	3	Estimo; economia e organizzazione aziendale
H08B	Tecnica e produzione edilizia	2	Programmazione e costi per l'edilizia; tecnologia degli elementi costruttivi
		Totale 29	

Art. 151 - ESAME DI DIPLOMA.

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attività didattica, dovrà inoltre avere la certificazione dell'attività di laboratorio e di tirocinio.

2. L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

3. Per l'esame di diploma lo studente dovrà presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale.

Art. 152 - REGOLAMENTO DEI CORSI DI DIPLOMA.

1. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

2. In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 150.

3. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

le modalità di attuazione ed organizzazione delle attività di laboratorio e di tirocinio; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 settembre 1998

Il rettore: DE MAIO

98A10128

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 8 agosto 1996;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università degli studi di Messina, relative alle propedeuticità degli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 14, relativo alle propedeuticità degli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza, è aggiunta la propedeuticità dell'insegnamento di diritto penale I rispetto a quello di medicina legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 ottobre 1998

Il rettore: SILVESTRI

98A10166

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'ambasciata d'Italia in Conakry (Guinea)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA
il seguente decreto:

Articolo unico

L'ambasciata d'Italia in Conakry (Guinea) è soppressa a decorrere dal 1° aprile 1998.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

PENNACCHI, *Sottosegretario di Stato al tesoro, al bilancio e alla programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1998
Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 110

98A10168

Elevazione del vice consolato d'Italia di prima categoria in Spalato (Croazia) al rango di consolato

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato d'Italia di prima categoria in Spalato (Croazia) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Spalato (Croazia) un consolato d'Italia di prima categoria con la stessa circoscrizione territoriale già attribuita al vice consolato.

Art. 3.

L'organico del vice consolato d'Italia di pirma categoria in Spalato, costituito dai seguenti posti-funzione:

capo di vice consolato;

cancelliere capo/cancelliere (un posto);

coadiutore superiore/coadiutore principale (due posti);

è soppresso.

Art. 4.

L'organico del consolato d'Italia di prima categoria in Spalato è così determinato:

capo di consolato;

cancelliere capo/cancelliere (un posto);

coadiutore superiore/coadiutore principale (due posti).

Art. 5.

La spesa derivante dal presente decreto, stimabile in un maggior onere annuo di L. 13.066.000 sul capitolo 1503, sarà fronteggiata con lo stanziamento iscritto sullo stesso capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1999, che presenta la necessaria disponibilità, e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

La spesa sul capitolo 1510, stimabile in L. 37.403.000, comporta un maggior onere pari a L. 2.044.000. Anche detta spesa troverà copertura sul corrispondente capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1999, che presenta la necessaria disponibilità.

Per i suddetti capitoli trattasi di oneri medi lordi, calcolati in via preventiva, suscettibili di possibili variazioni al momento del provvedimento di copertura del posto di Capo di consolato.

Art. 6.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Roma, 8 ottobre 1998

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

98A10169

Cessazione dell'accordo sul regime dei visti tra la Repubblica italiana ed il Governo della Giamaica

A seguito dello scambio delle note verbali rispettivamente n. 619 del 25 settembre 1998 e n. 8/807/23 del 12 ottobre 1998 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Giamaica, lo scambio di note, costituente un accordo sul regime dei visti firmato a Kingston il 26 giugno 1973, cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 1° gennaio 1999.

98A10170

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 novembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1690,76
ECU	1948,77
Marco tedesco	990,02
Franco francese	295,25
Lira sterlina	2798,88
Fiorino olandese	878,09
Franco belga	47,992
Peseta spagnola	11,642
Corona danese	260,41
Lira irlandese	2460,73
Dracma greca	5,900
Escudo portoghese	9,654
Dollaro canadese	1089,62
Yen giapponese	13,992
Franco svizzero	1199,55
Scellino austriaco	140,71
Corona norvegese	225,13
Corona svedese	208,66
Marco finlandese	325,61
Dollaro australiano	1088,17

98A10213

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo alla conclusione degli studi sperimentali sul multitrattamento Di Bella (MDB), disciplinati dall'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

Il Ministro della sanità rende noto quanto segue.

In data 13 novembre c.a. l'Istituto superiore di sanità ha presentato i risultati delle ulteriori cinque sperimentazioni cliniche del multitrattamento Di Bella (MDB) disciplinate dall'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

I protocolli sperimentali riguardano:

pazienti affetti da malattie linfoproliferative (linfomi non-Hodgkin ad istologia aggressiva e leucemia linfoide cronica) (protocollo n. 1);

pazienti affette da carcinoma mammario metastatico non suscettibili di trattamento ormonoterapico e/o chemioterapico - PS ECOG = 0-2 (protocollo n. 3);

pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico (protocollo n. 5);

pazienti affetti da carcinoma del pancreas esocrino (protocollo n. 7);

pazienti affetti da recidiva di glioblastoma dopo chirurgia e radioterapia (protocollo n. 9).

I risultati della sperimentazione sono stati sottoposti all'esame della Commissione oncologica nazionale, la quale, anche relativamente alle patologie riconducibili ai cinque menzionati protocolli, ha convenuto che i dati conclusivi della sperimentazione evidenziano l'assenza di risposte favorevoli circa la verifica dell'attività antitumorale del multitrattamento Di Bella e che non sussistono le condizioni per proseguire la sperimentazione MDB e per procedere a studi di fase III.

Sui risultati della sperimentazione si è pronunciata, altresì, la Commissione unica del farmaco, la quale, per quanto di sua competenza, ha ribadito che non sono soddisfatte le condizioni per l'inserimento dei farmaci costituenti il multitrattamento Di Bella nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Anche il Comitato etico nazionale ha esaminato i risultati dei predetti cinque protocolli, osservando che il numero delle risposte obiettive, anche parziali (una nel protocollo 1, una nel protocollo 3 e una nel protocollo 7), è risultato inferiore al numero minimo previsto per poter giudicare positivo l'esito della sperimentazione e che, anche qualora tutti i pazienti attualmente stabili rispondessero al trattamento con altrettante risposte obiettive, nessuno dei cinque studi potrebbe ugualmente ritenersi concluso positivamente, in quanto non potrebbero essere raggiunti in nessun caso i numeri minimi di risposte obiettive previsti dai protocolli.

Alla luce delle valutazioni espresse, l'intera sperimentazione MDB deve dichiararsi conclusa e, pertanto, deve cessare ogni forma di arruolamento di nuovi pazienti, ivi compresa quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito dalla legge 30 luglio 1998, n. 257.

Sia la Commissione oncologica nazionale, sia il Comitato etico nazionale hanno raccomandato che ai pazienti stabili venga garantita la prosecuzione del trattamento sino ad eventuale progressione. Tale orientamento è del tutto coerente con quanto previsto anche dai protocolli relativi ai due studi osservazionali attivati ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come già rilevato nel comunicato ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998. Conseguentemente, la prosecuzione del trattamento dovrà essere assicurata anche ai soggetti che hanno avuto accesso allo studio osservazionale in base alle specifiche previsioni contenute nel decreto-legge n. 186 del 1998.

Per disciplinare le modalità dell'ulteriore trattamento dei malati stabili, fino a progressione di malattia — e, ovviamente, dei malati che hanno ottenuto risposta obiettiva, seppure parziale — è stata emanata apposita ordinanza ministeriale pubblicata nella presente *Gazzetta Ufficiale.*

Si fa presente, infine, che con la conclusione della totalità delle sperimentazioni relative al multitrattamento Di Bella viene a cessare la disciplina speciale contenuta nell'art. 4 del decreto-legge n. 23 del 1998, che ha consentito, in deroga alla normativa vigente, la vendita al pubblico di medicinali a base di octreotide e di somatostatina ad un prezzo concordato fra il Ministro della sanità e le aziende farmaceutiche.

98A10212

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti delle S.r.l. Industria per le arti grafiche Garzanti Verga, in Milano.

Con decreto ministeriale n. 25250 del 20 ottobre 1998 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 25 maggio 1998 al 24 maggio 1999 della ditta: S.r.l. Industria per le arti grafiche Garzanti Verga, con sede in Milano ed unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Industria per le arti grafiche Garzanti Verga, con sede in Milano ed unità di Milano per un massimo di 65 dipendenti per il periodo dal 25 maggio 1998 al 24 maggio 1999.

98A10153

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 ottobre 1998 concernente: «Istituzione dell'anno accademico 1999-2000, per sdoppiamento di alcuni corsi di laurea nell'ambito dell'Università "Federico II" di Napoli». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 1998).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia a pag. 2, prima colonna, del sommario, che a pag. 44 seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Istituzione dell'anno accademico 1999-2000, per sdoppiamento, di alcuni corsi di laurea nell'ambito* dell'Università "Federico II" di Napoli.», leggasi: «*Graduale separazione organica* dell'Università "Federico II" di Napoli.».

98A10172

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Perosan nebulizzatore"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998).

Nell'avviso citato in epigrafe, relativo all'estratto del decreto A.I.C. n. 432 del 25 settembre 1998, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 71, seconda colonna, secondo periodo, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tarantelli, 13/15, Mozzate (Como), codice fiscale n. *06325610152.*», leggasi: «Titolare A.I.C.: Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tarantelli, 13/15, Mozzate (Como), codice fiscale n. *06325010152.*».

98A10171

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 7 6 0 9 8 *

L. 1.500